SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 154° - Numero 51

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 1° marzo 2013** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 15

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Latanoprost FDC Pharma» *(13A01703)*

Importazione parallela del medicinale per uso umano «Daktarin Dermatologico» *(13A01704)*

Importazione parallela del medicinale per uso umano «Augmentin» *(13A01705)*

Importazione parallela del medicinale per uso umano «Celluvisc» *(13A01706)*

Importazione parallela del medicinale per uso umano «Atarax» *(13A01707)*

Importazione parallela del medicinale per uso umano «Yasminelle» *(13A01708)*

Importazione parallela del medicinale per uso umano «Zovicrem Labiale» *(13A01709)*

Importazione parallela del medicinale per uso umano «Yasminelle» *(13A01710)*

Importazione parallela del medicinale per uso umano «Avodart» *(13A01711)*

Importazione parallela del medicinale per uso umano «Cipralex» *(13A01712)*

Importazione parallela del medicinale per uso umano «Coversyl» *(13A01713)*

Importazione parallela del medicinale per uso umano «Lescol» *(13A01714)*

Importazione parallela del medicinale per uso umano «Pantorc (Somac) 40mg» *(13A01715)*

Importazione parallela del medicinale per uso umano «Pantorc (Somac) 20 mg» *(13A01716)*

Importazione parallela del medicinale per uso umano «Vasoretic» *(13A01717)*

Importazione parallela del medicinale per uso umano «Efferalgan» *(13A01718)*

Importazione parallela del medicinale per uso umano «Voltaren Emulgel» *(13A01719)*

Importazione parallela del medicinale per uso umano «Isoptin» *(13A01720)*

Importazione parallela del medicinale per uso umano «Voltaren» *(13A01721)*

Importazione parallela del medicinale per uso umano «Brufen» *(13A01722)*

Importazione parallela del medicinale per uso umano «Zirtec» *(13A01723)*

Importazione parallela del medicinale per uso umano «Novonorm» *(13A01724)*

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Impetex», con conseguente modifica stampati *(13A01725)*

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Ketodol», con conseguente modifica stampati *(13A01726)*

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Ticlopidina Dr. Reddy's», con conseguente modifica stampati *(13A01727)*

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Effortil», con conseguente modifica stampati *(13A01728)*

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Cefazolina Germed», con conseguente modifica stampati *(13A01729)*

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Glicorest», con conseguente modifica stampati *(13A01730)*

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Magralibi», con conseguente modifica stampati *(13A01731)*

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Amoxicillina e acido clavulanico angenerico», con conseguente modifica stampati *(13A01732)*

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Farmasept», con conseguente modifica stampati *(13A01733)*

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Septidil», con conseguente modifica stampati *(13A01734)*

Rinnovo dell’autorizzazione all’immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Presinex», con conseguente modifica stampati *(13A01735)*

Rinnovo dell’autorizzazione all’immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Ramipril Mylan Generics», con conseguente modifica stampati *(13A01736)*

Rinnovo dell’autorizzazione all’immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Ramipril Idroclorotiazide Teva», con conseguente modifica stampati *(13A01737)*

Rinnovo dell’autorizzazione all’immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Lipofundin MCT», con conseguente modifica stampati *(13A01738)*

Rinnovo dell’autorizzazione all’immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Eparina Sodica Athena Pharma», con conseguente modifica stampati *(13A01739)*

Revoca, su rinuncia, dell’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale per uso umano «Glucosamina Ratiopharm» *(13A01740)*

Revoca, su rinuncia, dell’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale per uso umano «Zonostrol» *(13A01741)*

Revoca, su rinuncia, dell’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale per uso umano «Fosimed» *(13A01742)*

Revoca, su rinuncia, dell’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale per uso umano «Acqua per preparazioni iniettabili Bil» *(13A01743)*

Revoca, su rinuncia, dell’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale per uso umano «Valaciclovir Actavis» *(13A01744)*

Revoca, su rinuncia, dell’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale per uso umano «Adrenalina Bil» *(13A01745)*

Revoca, su rinuncia, dell’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale per uso umano «Valperalcombi» *(13A01746)*

Revoca, su rinuncia, dell’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale per uso umano «Captopril Actavis» *(13A01747)*

Revoca, su rinuncia, dell’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale per uso umano «Eucarbon» *(13A01748)*

Revoca, su rinuncia, dell’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale per uso umano «Periplum infusione» *(13A01749)*

Revoca, su rinuncia, dell’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale per uso umano «Pitavastatina Kowa» *(13A01750)*

Revoca, su rinuncia, dell’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale per uso umano «Efemoline» *(13A01751)*

Revoca, su rinuncia, dell’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale per uso umano «Flucomicin» *(13A01752)*

Revoca, su rinuncia, dell’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale per uso umano «Rimmunos» *(13A01753)*

Revoca, su rinuncia, dell’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale per uso umano «Cetrexidin» *(13A01754)*

Revoca, su rinuncia, dell’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale per uso umano «Alluminio idrossido e magnesio trisilicato Sella» *(13A01755)*

Revoca, su rinuncia, dell’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ziaxel» *(13A01756)*

Revoca, su rinuncia, dell’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale per uso umano «Metformina Ratiopharm Italia» *(13A01757)*

Revoca, su rinuncia, dell’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale per uso umano «Mesalazina Ratiopharm» *(13A01758)*

Revoca, su rinuncia, dell’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale per uso umano «Alveoten» *(13A01759)*

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 27 novembre 2012, n. **265**.

Regolamento recante la determinazione dei parametri per oneri e contribuzioni dovuti alle Casse professionali e agli Archivi a norma dell'articolo 9, comma 2, secondo e terzo periodo, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, che prevede che con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i parametri per oneri e contribuzioni alle casse professionali e agli archivi precedentemente basati sulle tariffe, decreto che deve salvaguardare l'equilibrio finanziario, anche di lungo periodo, delle casse previdenziali professionali;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 luglio 2012;

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 23 ottobre 2012;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Capo I

DISPOSIZIONE GENERALE

Art. 1.

Finalità

1. Il presente decreto determina, in attuazione dell'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, i parametri per oneri e contribuzioni, precedentemente basati sulla tariffa notarile, dovuti alla Cassa nazionale del notariato e al Consiglio nazionale del notariato e agli archivi notarili per il compimento degli atti attribuiti al notaio e soggetti ad iscrizione a repertorio e per le altre operazioni attribuite agli archivi notarili.

Capo II

PARAMETRI PER TASSE E CONTRIBUTI

Art. 2.

Tassa Archivio

1. Le parti, a mezzo del notaio, devono corrispondere all'Archivio notarile del distretto una tassa per l'originale di ogni atto fra vivi soggetto a registrazione e per ogni atto di ultima volontà. La tassa è dovuta anche per gli atti ricevuti dal capo dell'Archivio.

2. La tassa corrisponde al dieci per cento degli importi fissati negli articoli 5 e 6 del presente decreto.

Art. 3.

Tassa di iscrizione al registro generale dei testamenti

1. La tassa di iscrizione di cui all'articolo 10 della legge 25 maggio 1981, n. 307, è dovuta dalle parti nella misura del venti per cento dell'importo fissato negli articoli 5 e 6 del presente decreto per ogni atto per il quale è disposta l'iscrizione.

Art. 4.

Contributi da versare alla Cassa Nazionale del Notariato e al Consiglio Nazionale del Notariato

1. Il notaio è tenuto a versare alla Cassa Nazionale del Notariato e al Consiglio Nazionale del Notariato le percentuali degli importi di cui agli articoli 5 e 6 del presente decreto, determinate ai sensi degli articoli 12 e 20 della legge 27 giugno 1991, n. 220.

2. Il notaio deve corrispondere alla Cassa Nazionale del Notariato Euro 2 per ciascun atto iscritto nei repertori, effettuandone il versamento nei modi previsti per i contributi di cui al primo comma.

Art. 5.

Parametri per tasse e contributi determinati in misura graduale

1. Per gli atti di valore determinato o determinabile il parametro per la liquidazione delle tasse e dei contributi indicati nel presente decreto è costituito dagli importi risultanti dalla tabella allegato "A". Nel caso di riduzioni, gli importi risultanti dalle tabelle devono essere ridotti proporzionalmente e arrotondati all'Euro per eccesso, se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di euro, per difetto, se inferiore a detto limite.

2. Per gli atti indicati nella tabella allegato B l'importo di cui al primo comma è determinato nella percentuale e nel modo che risultano dalla tabella medesima.

Art. 6.

Parametri per tasse e contributi determinati in misura fissa

1. Per i seguenti atti il parametro per la liquidazione delle tasse e dei contributi indicati nel presente Capo è costituito dai seguenti importi:

a) Euro 229, per le convenzioni urbanistiche di lottizzazione, di comparto edificatorio, per le convenzioni previste dagli articoli 17 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e per le convenzioni urbanistiche di contenuto analogo;

b) Euro 91, per le altre convenzioni urbanistiche e per gli atti d'obbligo unilaterali (gli importi di cui alle lett. a e b non sono tra loro cumulabili);

c) Euro 91 per i seguenti atti:

1) verbale di assemblea; deliberazione di organi sociali in genere, comprese la deliberazione di fusione da parte della società incorporante che non contenga aumento di capitale al fine della fusione, la deliberazione di riduzione del capitale per perdite, la deliberazione di proroga della durata; modifica di patti di società. È dovuta una sola tassa determinata in misura fissa anche se le modifiche convenute o deliberate sono più d'una. L'importo in misura fissa è utilizzabile solo quando non è applicabile l'importo determinato in misura graduale a norma dell'articolo 5;

2) costituzione di associazione e di consorzio sempreché sia indeterminato o indeterminabile il valore del conferimento;

3) verbale di assemblea di associazioni, di consorzi e di enti in genere;

4) verbale di riunioni di organi collegiali;

5) verbale di inventario, di constatazione, di offerta reale, di apposizione e rimozione di sigilli;

6) convenzione matrimoniale diversa da quella indicata alla successiva lettera *d)* punto 1), che non dia luogo all'applicazione dell'importo in misura graduale;

7) accertamento di avveramento della condizione;

8) testamento pubblico; testamento internazionale;

9) pubblicazione di testamento olografo o segreto; verbale di passaggio di testamento pubblico agli atti tra vivi;

d) Euro 46 per i seguenti atti:

1) convenzione di scelta di regime patrimoniale della famiglia;

2) accettazione di eredità (indipendentemente dal numero degli accettanti);

3) rinuncia abdicativa in genere (indipendentemente dal numero dei rinuncianti);

4) ratifica;

5) convalida;

6) consenso a riduzione di ipoteca (liberazione parziale di beni, se non è convenuto un corrispettivo; se è convenuto un corrispettivo o l'atto contiene quietanza o riduzione di somma l'importo è quello previsto nella tabella allegato *B)*;

7) procura generale (un solo importo anche se i procuratori o i rappresentati sono più di uno);

8) procura soggetta a registrazione (un solo importo anche se i procuratori o i rappresentanti sono più di uno);

9) determinazione della percentuale di ripartizione degli utili di impresa familiare;

10) deposito di documento (verbale di);

11) quietanza di somme concesse a mutuo stipulata con atto successivo (con esclusione delle quietanze di mutui di credito fondiario, agrario ed equiparati);

12) ricevimento o ritiro di testamento segreto;

13) deposito o ritiro di testamento olografo da parte del testatore;

14) ogni altro atto di valore indeterminabile non espressamente previsto nel presente articolo;

e) Euro 23 per i seguenti atti:

1) procura generale e speciale alle liti (un solo importo anche se i procuratori o i rappresentanti sono più d'uno);

2) altre procure non comprese alla precedente lett. *d)* (un solo importo anche se i procuratori o i rappresentanti sono più d'uno);

f) Euro 12 per i seguenti atti:

1) copia, estratto o certificato di libri di commercio, di altri registri e di documenti;

2) vidimazione di libri e di registri;

g) Euro 15, per gli atti di trasferimento di proprietà o di altro diritto reale, costituzione e cancellazione di ipoteca e per gli atti di rettifica relativi ad autoveicoli, motocicli, trattori e rimorchi.

Art. 7.

Disposizioni comuni

1. Ove la legge stabilisce che gli onorari notarili sono ridotti, nella stessa proporzione sono ridotti le tasse e i contributi di cui al presente Capo; ove la legge stabilisce che gli onorari notarili non sono dovuti, le tasse e i contributi di cui al presente Capo non sono dovuti.

2. Il parametro per tasse e contributi è determinato in misura graduale per gli atti di valore determinato o determinabile e in misura fissa per tutti gli altri atti.

3. Il notaio e capo dell'Archivio devono richiedere alle parti ed indicare nell'atto il valore dello stesso quando esso è determinato o determinabile.

4. Le tasse e i contributi degli atti iscritti nel repertorio sono liquidati dal notaio e dal capo dell'Archivio sul valore risultante dall'atto.

5. L'importo che costituisce il parametro per determinare le tasse e i contributi deve essere indicato dal notaio nelle colonne numeri 8, 9 e 10 del repertorio degli atti tra vivi e nella colonna n. 6 del repertorio degli atti di ultima volontà.

6. L'importo determinato in misura graduale è indicato anche se l'atto è sottoposto a condizione.

7. Se l'atto contiene più negozi distinti, sono indicati tanti importi quanti sono i negozi.

8. Quando l'atto comprende più disposizioni necessariamente connesse e derivanti per intrinseca loro natura le une dalle altre, è considerato come se comprendesse la sola disposizione che dà luogo all'importo più favorevole all'Archivio notarile, alla Cassa nazionale del notariato e al Consiglio nazionale del notariato, se pure essa possa considerarsi come accessoria alle altre.

9. L'atto dispositivo da parte di unico soggetto a favore di soggetti diversi del diritto di nuda proprietà e del diritto di usufrutto, uso o abitazione, totale o parziale, relativamente allo stesso bene, ovvero di disposizione dei detti diritti da soggetti diversi a favore di un'unica parte, si considera unico negozio e dà luogo ad un solo importo in misura graduale.

10. Per i seguenti atti il parametro per la liquidazione delle tasse e dei contributi indicati nel presente Capo è costituito dai seguenti importi:

a) se le firme delle parti indicate nella scrittura privata sono da autenticarsi con attestazioni separate, deve essere indicato nel repertorio, anche se le autenticazioni siano fatte da più notai, un solo importo ripartito in ragione del numero delle parti del negozio ed eventualmente, nell'ambito della stessa parte, in ragione del numero delle persone le cui firme sono da autenticare. Detto importo non può essere inferiore a Euro 11 per ogni separata attestazione quale che sia il numero delle persone le cui firme sono da autenticare. Le disposizioni del presente comma, eccettuata quella relativa all'importo minimo di Euro 11, si applicano anche agli atti di cui al precedente articolo 6, comma 1, lett. *g)*;

b) se l'atto è autenticato in più originali, l'importo è di Euro 11 per ciascuno degli originali oltre il primo, salvo che per gli atti contemplati all'articolo 6, comma 1, lett. *g)*, per i cui originali, oltre il primo, l'importo è di Euro 5;

c) per l'atto di conferma di scrittura privata non autenticata o di riconoscimento di firma in sottoscrizione di scrittura privata, l'importo è costituito da quello previsto in misura graduale o fissa corrispondente al contenuto della scrittura; per l'atto di deposito prescritto dall'articolo 106, n. 4, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, l'importo è quello graduale (con percentuale 50) o fisso corrispondente al contenuto della scrittura (in tale caso non è dovuto l'onorario per l'atto di deposito previsto dall'articolo 6, comma 1, lett. *d)*, n. 10).

11. Le tasse e i contributi dovuti sulla differenza fra il maggior valore accertato ai fini tributari e quello risultante dall'atto sono liquidati dall'ufficio finanziario competente, che li riscuote e li versa secondo le modalità previste dalla legge, trattenendo il 5 per cento.

Capo III

DIRITTI DOVUTI PER COPIE, ESTRATTI, CERTIFICATI ED ALTRE OPERAZIONI DEGLI ARCHIVI NOTARILI

Art. 8.

Diritti dovuti per copie, estratti, certificati

1. È dovuto all'Archivio notarile per la verbalizzazione della richiesta di ogni singola operazione il diritto fisso di Euro 1.

2. Per la ricerca di un atto è dovuto all'Archivio il diritto di Euro 5.

3. Per la lettura e l'ispezione di un atto, quando di esso non è richiesta la copia, l'estratto o il certificato, è dovuto il diritto di Euro 4, oltre a quello stabilito nel comma precedente.

4. Lo stesso diritto è dovuto per la collazione con l'originale di una copia già rilasciata.

5. Sono dovuti agli archivi, per il rilascio di copie eseguite su supporto informatico o cartaceo di atto redatto su originale cartaceo, il diritto fisso di Euro 18 per il rilascio della copia autentica e di Euro 27 per il rilascio della copia esecutiva. Il diritto per il rilascio della copia degli atti contemplati dall'articolo 6, comma 1, lettera *g)* è di Euro 10.

6. Per il rilascio di copia su supporto cartaceo di atto redatto su supporto informatico sono dovuti all'Archivio gli stessi importi di cui al comma 5.

7. Per il rilascio di copia informatica di atto redatto su originale informatico sono dovuti all'Archivio gli stessi importi di cui al comma 5 e non sono dovuti i diritti previsti dall'articolo 11.

8. Per l'estratto o il certificato di un atto, sono dovuti Euro 10.

9. Se l'estratto o il certificato si riferisce al contenuto essenziale di una convenzione è dovuto il diritto di copia di cui al comma 5.

10. Per la trasmissione del testo o dell'estratto di un atto per mezzo del telegrafo o del telefono è dovuto l'importo previsto nei precedenti commi.

Art. 9.

Ricevimento di atti e altre operazioni

1. Per gli atti ricevuti dal capo dell'Archivio e soggetti ad iscrizione a repertorio sono dovuti all'Archivio notarile gli importi determinati in misura graduale o fissa che devono essere indicati nel repertorio ai sensi degli articoli del Capo II.

2. Per l'iscrizione di ciascun atto nel repertorio è dovuto il diritto di Euro 2.

3. Per la redazione delle note di iscrizione e di trascrizione da eseguire presso i pubblici registri, per le istanze di annotamento a margine degli atti di stato civile e per

la redazione di moduli richiesti per la registrazione di atti è dovuto il diritto di Euro 18. Tale diritto è dovuto per il solo primo originale delle note, istanze, moduli di cui sopra.

4. Per la presentazione, anche in via telematica, di note e di domande agli uffici dei registri immobiliari e al registro delle imprese, per la presentazione di denunce e documenti alle Camere di Commercio e ad ogni altro ufficio, per la trasmissione della copia del verbale di pubblicazione di testamento al Tribunale spetta all'Archivio, oltre al rimborso delle spese sostenute, un diritto di Euro 17.

5. Per la liquidazione delle imposte dovute sugli atti, non in misura fissa, eseguita dal capo dell'Archivio per obbligo di legge, spetta il diritto di Euro 50.

Art. 10.

Somme e valori

1. Nel caso di deposito presso l'Archivio notarile, in occasione della consegna della scheda notarile, di somme o di valori affidati al notaio, è dovuto per ciascun mese o frazione di mese, sull'ammontare delle somme o dei valori affidati, l'importo del 5 per mille. Detto importo non può essere inferiore a Euro 10, né superiore a Euro 70, per ciascun semestre o frazione di semestre.

Art. 11.

Scritturazione

1. Per la scritturazione di originali, di estratti e di certificati e per la scritturazione o riproduzione di copie, è dovuto il diritto di Euro 1,5 per ogni facciata di 25 righe. Nei casi di urgenza, tale diritto è aumentato a Euro 3.

Art. 12.

Rilascio gratuito di copie, di estratti e di certificati

1. Non è dovuto alcun importo per il rilascio di copie, di estratti e di certificati richiesti nell'interesse dello Stato o di istituzioni pubbliche di beneficenza per uso di ufficio, tranne che debbano essere utilizzati in giudizi civili.

Art. 13.

Opera di tecnici

1. Quando è necessaria l'opera di tecnici per la riproduzione o interpretazione di atti o disegni, le parti corrispondono ai periti i diritti eventualmente stabiliti in materia civile.

2. Quando l'opera del tecnico è richiesta nell'interesse dello Stato, i relativi diritti sono dovuti nella misura della metà.

Capo IV

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 14.

Norma di interpretazione

1. Se gli importi che costituiscono parametro per la liquidazione di tasse e contributi previsti nel Capo II e se quelli previsti dal Capo III non possono essere determinati in base ad una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni contenute nel presente decreto che regolano casi simili o materie analoghe.

Art. 15.

Norma transitoria

1. Fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, si applicano i criteri fissati dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1.

Art. 16.

Revisione e aggiornamento

1. Le disposizioni del presente decreto sono soggette a revisione con le medesime modalità previste per l'adozione del presente regolamento, per le modifiche o integrazioni che si ritenessero necessarie, anche ai fini della salvaguardia dell'equilibrio finanziario, anche di lungo periodo, delle casse previdenziali professionali e degli archivi notarili.

Art. 17.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 27 novembre 2012

Il Ministro della giustizia
SEVERINO

Il Ministro dell'economia e delle finanze
GRILLI

Visto, *il Guardasigilli:* SEVERINO

Registrato alla Corte dei conti il 28 gennaio 2013 registro n. 1, foglio n. 292

Tabella A

ATTI PUBBLICI E SCRITTURE PRIVATE - PERCENTUALE 100			
Valore Atto		parametro per calcolo di tasse e contributi	
Oltre	fino a	Importo da indicare a repertorio per gli atti pubblici	Importo da indicare a repertorio per le scritture private
0,00	37.000,00	275,00	261,00
37.000,00	55.800,00	320,00	304,00
55.800,00	74.400,00	354,00	336,00
74.400,00	93.000,00	400,00	380,00
93.000,00	139.500,00	434,00	412,00
139.500,00	186.000,00	480,00	456,00
186.000,00	232.400,00	514,00	488,00
232.400,00	280.000,00	560,00	532,00
280.000,00	370.000,00	594,00	564,00
370.000,00	465.000,00	674,00	640,00
465.000,00	695.000,00	754,00	716,00
695.000,00	930.000,00	879,00	835,00
930.000,00	1.162.000,00	948,00	900,00
1.162.000,00	1.395.000,00	1.028,00	976,00
1.395.000,00	1.625.000,00	1.074,00	1.020,00
1.625.000,00	1.860.000,00	1.108,00	1.052,00
1.860.000,00	2.325.000,00	1.154,00	1.096,00
2.325.000,00	2.790.000,00	1.188,00	1.128,00
2.790.000,00	3.255.000,00	1.235,00	1.173,00
3.255.000,00	3.720.000,00	1.268,00	1.204,00
3.720.000,00	4.185.000,00	1.314,00	1.248,00
4.185.000,00	4.650.000,00	1.348,00	1.280,00
4.650.000,00		1.394,00	1.324,00

Tabella B

ATTO	**Importo da indicare a repertorio (parametro per calcolo di tasse e contributi in percentuale di quello indicato all'articolo 5)**
ACCETTAZIONE DI PROPOSTE CONTRATTUALI (COMPRESA LA ACCETTAZIONE DI PROPOSTA IRREVOCABILE E LA ACCETTAZIONE DI DONAZIONE NON CONTESTUALE).	50
AFFITTO	50 (calcolato sul canone per tutta la durata del contratto)
APPALTO	50
ASSOCIAZIONE (costituzione)	100 (calcolato sul valore dei conferimenti se determinati o determinabili; in caso contrario si applica l'articolo 6)
ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE	100 (calcolato sul valore del conferimento)
AZIONI (trasferimento, costituzione di garanzie per atto pubblico o scrittura privata autenticata)	100
AZIONI (girata)	50 (calcolato, a prescindere dal numero dei certificati trasferiti, sul prezzo complessivo dei titoli della stessa società trasferiti dallo stesso venditore allo stesso acquirente. Se non risulta il prezzo, l'importo è calcolato sul valore nominale delle azioni)
CANCELLAZIONE DI IPOTECA (consenso a)	50 (calcolato sull'importo dell'ipoteca. Se l'atto contiene anche la quietanza del debito è indicato un solo importo calcolato sul valore maggiore).
COMUNIONE CONVENZIONALE CON CONFERIMENTO DI BENI	100 (calcolato sul valore dei beni conferiti o sul conferimento di maggior valore nel caso di conferimento da parte di entrambi i coniugi)
CONSORZIO (costituzione)	100 (calcolato sul valore dei conferimenti se determinati o determinabili; in caso contrario si applica l'articolo 6)
CONTRATTO PRELIMINARE	50

DILAZIONE PER L'ADEMPIMENTO DI OBBLIGAZIONI	100 (se per la dilazione viene concessa garanzia reale o personale è indicato un solo importo calcolato sul valore maggiore)
DILAZIONE PER L'ADEMPIMENTO DI OBBLIGAZIONI FISCALI	50 (se per la dilazione viene concessa garanzia reale o personale è indicato un solo importo calcolato con percentuale 50 sul valore maggiore)
DIVISIONE (compresa la divisione giudiziaria – verbali di)	100 (calcolato sul valore lordo della massa anche se sono previsti conguagli)
DONAZIONE	100 (calcolato sul valore lordo dei beni donati)
ENFITEUSI a) perpetua b) temporanea	100 (calcolato sul cumulo di venti annualità) (calcolato sul cumulo delle annualità fino ad un massimo di venti)
FONDAZIONE (costituzione di)	100
FRAZIONAMENTO DI IPOTECA (con la esclusione delle operazioni di credito fondiario espressa- mente regolate alla voce "Mutui e operazioni di Credito Fondiario")	100 (calcolato sull'importo complessivo dell'ipoteca frazionata. E' indicato un solo importo calcolato sul valore maggiore se l'atto contiene anche frazionamento di mutuo. Se il frazionamento è contestuale al mutuo è indicato un solo importo calcolato sull'atto che dà luogo all'applicazione dell'importo maggiore)
FRAZIONAMENTO DI MUTUO (con la esclusione delle operazioni di credito fondiario espressa- mente regolate alla voce "Mutui e operazioni di Credito Fondiario")	100 (calcolato sull'importo complessivo del mutuo frazionato. E' indicato un solo importo calcolato sul valore maggiore se l'atto contiene anche frazionamento di ipoteca. Se il frazionamento è contestuale al mutuo è indicato un solo importo calcolato sull'atto che dà luogo all'applicazione dell'importo maggiore)
GARANZIA (reale o personale) (con la esclusione delle operazioni di credito fondiario espressamente regolate alla voce "Mutui e operazioni di Credito Fondiario")	100 (è indicato un solo importo calcolato sul valore maggiore anche se le garanzie sono più di una e prestata o prestate da più persone. Se la garanzia è prestata contestualmente al mutuo o ad altra obbligazione, è indicato un solo importo calcolato sul valore maggiore. Nel caso di fideiussione, ove nell'atto non sia espresso l'importo della garanzia, l'importo è ragguagliato all'importo capitale del mutuo o dell'obbligazione, con esclusione degli interessi e di ogni altro accessorio. Nei casi di mutui assunti da enti pubblici territoriali con rilascio di delegazioni di pagamento su entrate, è indicato un solo importo calcolato sul capitale mutuato)

GARANZIA FIDEIUSSORIA da parte di aziende, di istituti di credito e di enti ai predetti assimilati dalla legge, nonché da parte di istituti e imprese di assicurazione nei confronti di amministrazioni dello Stato, delle Regioni, delle province e dei comuni e di altri enti pubblici.	25 (calcolato sul valore della garanzia; l'importo non deve essere superiore a quello corrispondente per atti di valore di Euro 465.000)
IMPRESA FAMILIARE - RIPARTIZIONE DEGLI UTILI	100 (calcolato sull'importo o sul valore complessivo degli utili ripartiti)
LOCAZIONE E LOCAZIONE FINANZIARIA DI BENI IMMOBILI O MOBILI (esclusi gli autoveicoli)	50 (calcolato sul canone per tutta la durata del contratto)
MUTUO E CONTRATTI ANALOGHI (con la esclusione delle operazioni di credito fondiario espressamente regolate alla voce "Mutui e operazioni di credito Fondiario")	100 (vedi alla voce "Garanzia")
MUTUI E OPERAZIONI DI CREDITO FONDIARIO	50 (in base all'articolo 3 del D.P.R. 21 gennaio 1976 n. 7. L'importo da indicare a repertorio, calcolato sull'importo del mutuo o della garanzia, se più elevata, è unico e deve essere indicato per il primo atto)
OFFERTA REALE (verbale di accettazione)	50 (calcolato sull'ammontare della somma offerta)
PERMUTA E CONTRATTI ANALOGHI	100 (calcolato sulla prestazione di maggiore valore)
POSTERGAZIONE DI IPOTECA (consenso a) a) se con corrispettivo b) se senza corrispettivo	100 (calcolato sul corrispettivo) 50 (calcolato sull'importo dell'ipoteca che acquista priorità di grado)
PRESTAZIONE D'OPERA	50 (calcolato sul corrispettivo o sulla somma dei corrispettivi per tutta la durata del contratto)
PROPOSTA DI CONTRATTO (comprese la proposta irrevocabile e la donazione non accettata contestualmente)	50
QUIETANZA	50 (vedi alla voce "Cancellazione d'ipoteca" e all'articolo 6, lett. d, n. 11).)
QUOTE (di società) - trasferimento - costituzione di garanzie	100 (vedi alla voce "Azioni - trasferimento - costituzione di garanzie")

RENDITA A) costituzione: a) *rendita* perpetua o a tempo indeterminato b) *rendita* vitalizia c) *rendita* temporanea B) affrancazione	100 a) (calcolato sul cumulo di venti annualità) b) (calcolato sull'ammontare che si ottiene moltiplicando l'annualità per il coefficiente applicabile *in base alla normativa fiscale,* in relazione all'età della persona alla cui morte deve cessare) c) (calcolato sul cumulo delle annualità fino ad un massimo di venti) 100 (calcolato sul corrispettivo convenuto)
RICONOSCIMENTO DI DEBITO	100 (vedi alla voce "Garanzia")
RIDUZIONE DI IPOTECA (riduzione della somma)	50 (calcolato sull'importo della riduzione. Se l'atto contiene anche la quietanza è indicato un solo importo calcolato sul valore maggiore)
RIDUZIONE DI IPOTECA (liberazione parziale di beni)	50 (calcolato sul corrispettivo convenuto. Se non è convenuto alcun corrispettivo si applica l'articolo 6. Se l'atto contiene anche la riduzione della somma o la quietanza o la riduzione della somma e la quietanza, è indicato un solo importo calcolato sul valore maggiore)
SOCIETA' - Assegnazione di beni ai soci - Aumento del capitale (anche al fine di fusione, di concentrazione, di sua ricostituzione) - Conferimento - Costituzione - Deliberazione di fusione di società incorporando - Deliberazione di fusione con costituzione di nuova società - Emissione di obbligazioni	 100 (calcolata sul valore di ogni assegnazione, anche se effettuata con altra o altre nel medesimo atto) 100 (calcolato sull'aumento; l'importo non deve essere superiore a quello corrispondente per atti di valore di Euro 465.000) 100 (calcolato sul valore netto dei beni conferiti. Se contestuale alla delibera di aumento del capitale i due atti si considerano connessi a norma dell'ottavo comma dell'articolo 7) 100 (calcolato sul valore netto dei beni conferiti) 50 (calcolato su capitale e riserve della società) 50 (calcolato su capitale e riserve della società) 100 (calcolato sull'ammontare delle obbligazioni;, l'importo non deve essere superiore a quello corrispondente per atti di valore di Euro 465.000. In caso di emissione di obbligazioni convertibili

- Fusione (atto di) - Riduzione di capitale esuberante - Trasformazione	non si tiene conto dell'aumento di capitale connesso) 100 (calcolato sulla somma dei capitali e riserve di tutte le società che si fondono nel caso di costituzione di nuova società e sulla somma di capitali e riserve della o di tutte le società incorporate nel caso di fusione per incorporazione) 50 (calcolato sull'importo della riduzione) 100 (calcolato sul capitale della società)
STRALCIO DIVISIONALE	100 (calcolato sul valore complessivo delle quote stralciate)
TITOLI - trasferimento ecc. compresi i titoli rappresentativi di merci, le fedi di credito del Banco di Sicilia e del Banco di Napoli (per atto pubblico o scrittura privata autenticata)	100
TRANSAZIONE	100 (calcolato sul valore concordato tra le parti)
VENDITA	100
VENDITA DI NAVE O GALLEGGIANTE	100
VENDITA DI NAVE O GALLEGGIANTE RISULTANTE DA DICHIARAZIONE UNILATERALE	50

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988 n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.):

"Art. 17 *(Regolamenti).* — 1. – 2. (*Omissis*).

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

4. – 4-*ter*. (*Omissis*).".

— Si riporta il testo dell'art. 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività.):

"Art. 9 *(Disposizioni sulle professioni regolamentate).* — 1. Sono abrogate le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico.

2. Ferma restando l'abrogazione di cui al comma 1, nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista è determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del Ministro vigilante, da adottare nel termine di centoventi giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Entro lo stesso termine, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono anche stabiliti i parametri per oneri e contribuzioni alle casse professionali e agli archivi precedentemente basati sulle tariffe. Il decreto deve salvaguardare l'equilibrio finanziario, anche di lungo periodo, delle casse previdenziali professionali. Ai fini della determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura e all'ingegneria di cui alla parte II, titolo I, capo IV del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, si applicano i parametri individuati con il decreto di cui al primo periodo, da emanarsi, per gli aspetti relativi alle disposizioni di cui al presente periodo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; con il medesimo decreto sono altresì definite le classificazioni delle prestazioni professionali relative ai predetti servizi. I parametri individuati non possono condurre alla determinazione di un importo a base di gara superiore a quello derivante dall'applicazione delle tariffe professionali vigenti prima dell'entrata in vigore del presente decreto.

3. Le tariffe vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi, limitatamente alla liquidazione delle spese giudiziali, fino alla data di entrata in vigore dei decreti ministeriali di cui al comma 2 e, comunque, non oltre il centoventesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4. Il compenso per le prestazioni professionali è pattuito, nelle forme previste dall'ordinamento, al momento del conferimento dell'incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. In ogni caso la misura del compenso è previamente resa nota al cliente con un preventivo di massima, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi. Al tirocinante è riconosciuto un rimborso spese forfettariamente concordato dopo i primi sei mesi di tirocinio.

5. Sono abrogate le disposizioni vigenti che, per la determinazione del compenso del professionista, rinviano alle tariffe di cui al comma 1.

6. La durata del tirocinio previsto per l'accesso alle professioni regolamentate non può essere superiore a diciotto mesi; per i primi sei mesi, il tirocinio può essere svolto, in presenza di un'apposita convenzione quadro stipulata tra i consigli nazionali degli ordini e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica. Analoghe convenzioni possono essere stipulate tra i consigli nazionali degli ordini e il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione per lo svolgimento del tirocinio presso pubbliche amministrazioni, all'esito del corso di laurea. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle professioni sanitarie, per le quali resta confermata la normativa vigente.

7. All'art. 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, nel primo periodo, dopo la parola: «regolamentate» sono inserite le seguenti: «secondo i principi della riduzione e dell'accorpamento, su base volontaria, fra professioni che svolgono attività similari»;

b) alla lettera *c)*, il secondo, terzo e quarto periodo sono soppressi;

c) la lettera *d)* è abrogata.

8. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.".

— La legge 24 marzo 2012 , n. 27 reca: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività.".

Note all'art. 1:

— Per il testo dell'art. 9 , comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012 n. 1, si veda nelle note alle premesse.

— Per il testo della legge 24 marzo 2012, n. 27, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 3:

— Si riporta il testo dell'art. 10 della legge 25 maggio1981, n. 307 (Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa alla istituzione di un sistema di registrazione dei testamenti, firmata a Basilea il 16 maggio 1972):

"Art. 10. — La presente Convenzione non pregiudica norme, che in ciascuno degli Stati contraenti, riguardano la validità dei testamenti e gli altri atti previsti dalla presente Convenzione.".

Note all'art. 4:

— Si riporta il testo degli articoli 12 e 20 della Legge 27 giugno 1991, n. 220 (Modificazioni all'ordinamento della Cassa nazionale del notariato e all'ordinamento del Consiglio nazionale del notariato):

"Art. 12. — 1. Con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo alla scadenza di un semestre dalla data di entrata in vigore della presente legge, il notaio è tenuto al versamento in favore della Cassa nazionale del notariato, per gli atti soggetti ad annotamento nei repertori, di una quota degli onorari pari al 17 per cento degli stessi.

2. La percentuale di cui al comma 1 può essere variata, su proposta del consiglio di amministrazione della Cassa nazionale del notariato formulata sulla base di bilancio tecnico, con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, ogni quattro anni con effetto dal 1° gennaio successivo. La prima variazione può avvenire nel 1992 con effetto dal 1° gennaio 1993.

3. La quota di onorario di cui al comma 1 è liquidata dal notaio sul totale complessivo degli onorari repertoriali di ciascun mese, in un prospetto riepilogativo redatto in sostituzione dell'indicazione prevista dall'articolo 19 del regio decreto-legge 14 luglio 1937, n. 1666 , convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1937, n. 2358, e versata all'archivio notarile del distretto, contemporaneamente alla presentazione degli estratti mensili dei repertori.

4. Per la riscossione di tali quote e per le sanzioni per tardivo o mancato pagamento si applicano l'articolo 20 del citato regio decreto-legge n. 1666 del 1937 e le norme in esso richiamate.

5. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, verranno determinati i nuovi modelli dei repertori idonei alla scritturazione con i mezzi tradizionali e i nuovi modelli idonei ai sistemi meccanografici ed informatici.".

"Art. 20. — 1. Con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo alla scadenza di un semestre dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Consiglio nazionale del notariato provvede alle spese per il suo funzionamento mediante contributi versati dai notai in esercizio.

2. La misura dei contributi è fissata con deliberazione del Consiglio nazionale stesso entro il 31 ottobre di ciascun anno per l'anno successivo, in misura ragguagliata agli onorari spettanti al notaio per gli atti soggetti ad annotamento sui repertori e secondo quanto stabilito dalla tariffa notarile, non superiore comunque al 2 per cento di detti onorari.".

Note all'art. 6:

— Si riporta il testo degli articoli 17 e 18 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia - Testo *A)*):

"Art. 17 (L) *(Riduzione o esonero dal contributo di costruzione)*. — 1. Nei casi di edilizia abitativa convenzionata, relativa anche ad edifici esistenti, il contributo afferente al permesso di costruire è ridotto alla sola quota degli oneri di urbanizzazione qualora il titolare del permesso si impegni, a mezzo di una convenzione con il comune, ad applicare prezzi di vendita e canoni di locazione determinati ai sensi della convenzione-tipo prevista dall'art. 18.

2. Il contributo per la realizzazione della prima abitazione è pari a quanto stabilito per la corrispondente edilizia residenziale pubblica, purché sussistano i requisiti indicati dalla normativa di settore.

3. Il contributo di costruzione non è dovuto:

a) per gli interventi da realizzare nelle zone agricole, ivi comprese le residenze, in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze dell'imprenditore agricolo a titolo principale, ai sensi dell'art. 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153;

b) per gli interventi di ristrutturazione e di ampliamento, in misura non superiore al 20%, di edifici unifamiliari;

c) per gli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche o di interesse generale realizzate dagli enti istituzionalmente competenti nonché per le opere di urbanizzazione, eseguite anche da privati, in attuazione di strumenti urbanistici;

d) per gli interventi da realizzare in attuazione di norme o di provvedimenti emanati a seguito di pubbliche calamità;

e) per i nuovi impianti, lavori, opere, modifiche, installazioni, relativi alle fonti rinnovabili di energia, alla conservazione, al risparmio e all'uso razionale dell'energia, nel rispetto delle norme urbanistiche, di tutela artistico-storica e ambientale.

4. Per gli interventi da realizzarsi su immobili di proprietà dello Stato il contributo di costruzione è commisurato alla incidenza delle sole opere di urbanizzazione.".

"Art. 18 (L) *(Convenzione-tipo)*. — 1. Ai fini del rilascio del permesso di costruire relativo agli interventi di edilizia abitativa di cui all'art. 17, comma 1, la regione approva una convenzione-tipo, con la quale sono stabiliti i criteri nonché i parametri, definiti con meccanismi tabellari per classi di comuni, ai quali debbono uniformarsi le convenzioni comunali nonché gli atti di obbligo in ordine essenzialmente a:

a) l'indicazione delle caratteristiche tipologiche e costruttive degli alloggi;

b) la determinazione dei prezzi di cessione degli alloggi, sulla base del costo delle aree, così come definito dal comma successivo, della costruzione e delle opere di urbanizzazione, nonché delle spese generali, comprese quelle per la progettazione e degli oneri di preammortamento e di finanziamento;

c) la determinazione dei canoni di locazione in percentuale del valore desunto dai prezzi fissati per la cessione degli alloggi;

d) la durata di validità della convenzione non superiore a 30 e non inferiore a 20 anni.

2. La regione stabilisce criteri e parametri per la determinazione del costo delle aree, in misura tale che la sua incidenza non superi il 20 per cento del costo di costruzione come definito ai sensi dell'art. 16.

3. Il titolare del permesso può chiedere che il costo delle aree, ai fini della convenzione, sia determinato in misura pari al valore definito in occasione di trasferimenti di proprietà avvenuti nel quinquennio anteriore alla data della convenzione.

4. I prezzi di cessione ed i canoni di locazione determinati nelle convenzioni ai sensi del primo comma sono suscettibili di periodiche variazioni, con frequenza non inferiore al biennio, in relazione agli indici ufficiali ISTAT dei costi di costruzione intervenuti dopo la stipula delle convenzioni medesime.

5. Ogni pattuizione stipulata in violazione dei prezzi di cessione e dei canoni di locazione è nulla per la parte eccedente.".

Note all'art. 7:

— Si riporta il testo dell'art. 106, quarto comma, della Legge 16 febbraio 1913, n. 89 (Ordinamento del notariato e degli archivi notarili):

"Art. 106. — Nell'archivio notarile distrettuale sono depositati e conservati:

1° – 3° (*Omissis*);

4° gli originali e le copie degli atti pubblici rogati e delle scritture private autenticate in Stato estero prima di farne uso nel territorio dello Stato italiano, sempre che non siano già depositati presso un notaio esercente in Italia; sono esclusi dall'obbligo di deposito gli atti previsti dall'art. 14, comma 2, della convenzione ratificata ai sensi della L. 2 maggio 1977, n. 342, per i quali è previsto l'obbligo della trascrizione tavolare, e in tal caso si applicano le disposizioni di cui all'art. 3, commi 13-*ter*, 13-*quater* e 13-*quinquies*, del D.L. 27 aprile 1990, n. 90 convertito, con modificazioni, dalla L. 26 giugno 1990, n. 165, riguardanti l'obbligo di indicare il reddito fondiario dell'immobile oggetto dell'atto, intendendosi sostituito il giudice tavolare al pubblico ufficiale incaricato della trasmissione dell'atto all'ufficio distrettuale delle imposte dirette;

5°- 9°(*Omissis*).".

Note all'art. 15:

— Per i riferimenti al decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, si veda nelle note alle premesse.

13G00041

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 febbraio 2013.

Scioglimento del consiglio comunale di Piove di Sacco e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Piove di Sacco (Padova);

Viste le dimissioni contestuali rassegnate da undici consiglieri su venti assegnati all'ente, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Piove di Sacco (Padova) è sciolto.

Art. 2.

La dottoressa Antonella Reina è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 12 febbraio 2013

NAPOLITANO

CANCELLIERI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Piove di Sacco (Padova), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 marzo 2009 e composto dal sindaco e da venti consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da undici componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente dalla metà più uno dei consiglieri con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 23 gennaio 2013, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Padova ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento del 24 gennaio 2013, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Piove di Sacco (Padova) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottoressa Antonella Reina.

Roma, 7 febbraio 2013

Il Ministro dell'interno: CANCELLIERI

13A01810

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 febbraio 2013.

Scioglimento del consiglio comunale di Solesino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Solesino (Padova);

Considerato altresì che, in data 26 gennaio 2013, il sindaco è deceduto;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lett. *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Solesino (Padova) è sciolto.

Dato a Roma, addì 12 febbraio 2013

NAPOLITANO

CANCELLIERI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Solesino (Padova) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009, con contestuale elezione del sindaco nella persona del signor Walter Barin.

Il citato amministratore, in data 26 gennaio 2013, è deceduto.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale il decesso del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Solesino (Padova).

Roma, 7 febbraio 2013

Il Ministro dell'interno: CANCELLIERI

13A01816

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 25 febbraio 2013.

Erogazione alle Regioni a statuto ordinario dell'anticipazione del 60 per cento dello stanziamento del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, ai sensi dell'articolo 16-*bis*, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, come modificato dall'articolo 1, comma 301, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 228 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013);

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 301, che ha modificato l'art. 16-*bis* del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario";

Visto il comma 1, del predetto art. 16-*bis* che stabilisce che a decorrere dall'anno 2013 è istituito il Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato, agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle Regioni a statuto ordinario, alimentato da una compartecipazione al gettito derivante dalle accise sul gasolio per autotrazione e sulla benzina;

Visto il successivo comma 3 che prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, entro il 31 gennaio 2013, sono definiti i criteri e le modalità con cui ripartire e trasferire alle Regioni a statuto ordinario le risorse del Fondo di cui al comma 1;

Vista l'intesa della Conferenza Unificata, sancita nella seduta del 7 febbraio 2013, sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al predetto comma 3, a tale fine proposto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze;

Considerato che lo schema del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri prevede all'art. 2 la ripartizione delle risorse del fondo per il 90% sulla base delle percentuali riportate nella tabella 1 allegata allo schema medesimo;

Visto il successivo comma 5, dell'art. 16-*bis* del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, che prevede che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare, sentita la Conferenza unificata, entro il 30 giugno di ciascun anno, sono ripartite le risorse del Fondo di cui al comma 1, previo espletamento delle verifiche effettuate sugli effetti prodotti dal piano di riprogrammazione dei servizi predisposto dalle Regioni a statuto ordinario;

Visto il successivo comma 6, che dispone che, nelle more dell'emanazione del decreto di cui al comma 5, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata, è ripartito, a titolo di anticipazione tra le Regioni a statuto ordinario, il 60 per cento dello stanziamento del Fondo di cui al comma 1. Le risorse ripartite sono oggetto di integrazione, di saldo o di compensazione con gli anni successivi a seguito dei risultati delle verifiche di cui al comma 3, lettera *e)*, effettuate attraverso gli strumenti di monitoraggio. La relativa erogazione a favore delle Regioni a statuto ordinario è disposta con cadenza mensile;

Considerato che lo stanziamento per l'anno 2013 del Fondo di cui al comma 1 a valere sul capitolo 1315 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è attualmente pari a € 4.929.254.469,00;

Ritenuto opportuno, nelle more dell'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 3, dell'art. 16-*bis* del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, procedere alla erogazione dell'anticipazione del 60 per cento dello stanziamento del Fondo di cui al comma 1 per l'anno 2013, applicando le percentuali riportate nella tabella 1 allegata allo stesso schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con le modalità di cui al predetto comma 6;

Acquisito il parere della Conferenza Unificata nella seduta del 7 febbraio 2013;

Decreta:

Articolo unico
(Erogazione dell'anticipazione per l'anno 2013)

1. Nelle more dell'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 16-*bis*, comma 3, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 e del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, da adottare, ai sensi dell'art. 16-*bis*, comma 5, del richiamato decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, entro il 30 giugno di ciascun anno, per l'anno 2013 è concessa alle Regioni a statuto ordinario un'anticipazione del 60 per cento del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato, agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, di cui al comma 1 del predetto art. 16-*bis*, per un importo complessivamente pari a € 2.957.552.681,40.

2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà all'erogazione dell'anticipazione di cui al comma 1 in favore delle Regioni a statuto ordinario secondo gli importi di cui alla Tabella 1, che costituisce parte integrante del presente provvedimento. La relativa erogazione a favore delle Regioni a statuto ordinario è disposta con cadenza mensile, dal 12 febbraio 2013 al 12 agosto 2013, fino alla concorrenza dell'importo di € 2.957.552.681,40.

3. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 febbraio 2013

Il Ministro dell'economia e delle finanze
GRILLI

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
PASSERA

ALLEGATO

Tabella 1

Riparto delle risorse finanziarie da attribuire alle Regioni a statuto ordinario a titolo di anticipazione per l'anno 2013

dati in euro

REGIONI	Percentuali di riparto	Risorse anticipazione
ABRUZZO	2,69%	79.566.123,74
BASILICATA	1,55%	45.846.651,23
CALABRIA	4,31%	127.483.268,90
CAMPANIA	11,11%	328.616.964,60
EMILIA ROMAGNA	7,35%	217.401.862,27
LAZIO	11,68%	345.476.700,86
LIGURIA	4,09%	120.976.002,27
LOMBARDIA	17,30%	511.707.784,66
MARCHE	2,18%	64.481.096,56
MOLISE	0,71%	21.000.724,11
PIEMONTE	9,84%	291.052.289,08
PUGLIA	8,10%	239.585.725,77
TOSCANA	8,81%	260.586.449,88
UMBRIA	2,03%	60.044.323,86
VENETO	8,24%	243.726.713,62
TOTALE	**100,00%**	**2.957.552.681,40**

13A01867

MINISTERO DELLA SALUTE

ORDINANZA 28 dicembre 2012.

Elenco delle sentenze penali passate in giudicato e pervenute nell'anno 2011 a carico di produttori e ditte alimentari condannati per reati di frode e sofisticazioni alimentari.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E LA NUTRIZIONE

Visto l'art. 8, comma 4, della legge 7 agosto 1986, n. 462, recante «Misure urgenti in materia di prevenzione e repressione delle sofisticazioni alimentari», che prevede la pubblicazione annuale, da parte del Ministero della salute, dell'elenco delle ditte commerciali e dei produttori che abbiano riportato condanne con sentenza penale passata in giudicato per reati di frode e sofisticazione alimentare;

Viste le comunicazioni pervenute nel corso dell'anno 2011 dagli organi giudiziari relative ai produttori e ditte commerciali condannati per reati di frodi e sofisticazioni alimentari con sentenze passate in giudicato intervenute nell'anno precedente;

Viste altresì le comunicazioni pervenute dagli organi giudiziari relative a sentenze passate in giudicato in anni immediatamente precedenti, per motivi di mero riassetto organizzativo del settore;

Dispone

la pubblicazione dell'allegato elenco relativo alle sentenze citate in premessa nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul portale del Ministero della salute.

Roma, 28 dicembre 2012

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

ELENCO DELLE SENTENZE PENALI PASSATE IN GIUDICATO PERVENUTE NELL'ANNO 2011

	Imputato	Ditta Commerciale	condanna penale	esecutiva in data	tipo di reato	condanna pecuniaria	Tribunale	pervenuta
1	AMATRUDA Maddalena nata a Tramonti (SA) il 13/08/1956 e residente in via Serravalle n. 29, Gavi (AL)	Titolare e gestore del ristorante pizzeria "da Alfonso" Gavi (AL)	224/11	18/07/2011	Deteneva per l'impiego nella preparazione di alimenti e la successiva vendita sostanze alimentari (alimenti carnei, pasta fresca, prodotti ittici, funghi e legumi) in cattivo stato di conservazione (in particolare, i prodotti alimentari risultavano congelati e stoccati senza l'impiego di un abbattitore di temperatura o l'utilizzo di congelatore adibito a tale scopo, avvolti in sacchetti non idonei per alimenti e mancanti dell'indicazione sull'origine, modalità di conservazione e data di consumazione, il tutto conservato in frigoriferi in precarie condizioni igieniche con macchie di unto e residui di alimenti all'interno, estese formazioni di ghiaccio alle pareti tali da non permettere la perfetta chiusura, collocati il locale non compreso tra quelli indicati nell'autorizzazione sanitaria).	€ 1.000,00 di ammenda	Tribunale di Alessandria	25/07/2011
2	BARALE Paola nata il 03/09/1957 a Genova, residente in Vignole Borbera (AL) Località Fornace, 2	Titolare della Ditta DOLVI'S in Vignole Borbera (AL)	sentenza n. 499/10	18/01/2010	Deteneva per la somministrazione per il consumo sostanze alimentari in cattivo stato di conservazione (nella fattispecie le sostanze predette erano detenute all'interno dei locali della ditta ove erano rinvenuti da NAS insetti morti lungo il perimetro dei locali, residui di lavorazione e polvere non rimossa da tempo, ragnatele diffuse tra il soffitto e le pareti , rivestimento di pareti e soffitto con pannelli di polistirolo non ricoperti, pannelli di coibentazione della porta di accesso in polisterolo ususrato e lacerato, vistose sfogliature dell'intonaco).	pena estinta per oblazione	Tribunale di Alessandria	19/03/2011
3	BAVA Emma Maria nata a Novi Ligure (AL) il 14/07/1963 residente in via Raggio n. 91 - Novi Ligure (AL) e domiciliata in Viale dei Campionissimi, 4 - Novi Ligure (AL)	Titolare ristorante "Emmalù" in Viale dei Cmpionissimi n.4 - Novi Ligure (AL)	sentenza n.410/11	14/12/2011	Deteneva per vendere e per somministrare ai clienti sostanze alimentari in cattivo stato di conservazione (alimenti ittici e carnei congelati all'origine, alcuni dei quali con data di scadenza oltrepassata; invasi da brina all'interno delle confezioni e intaccati tra loro sul lato esterno, una coscia di cinghiale direttamente a contatto con una busta di plastica per la raccolta rifiuti, invasa dal ghiaccio del freezer; in un altro freezer, con temperatura -15 gradi, confezioni di gnocchi di patate freschi da conservarsi ad una temperatura tra i +2 e i +4 gradi, 1 kg di trofie al nero di seppia invase dal ghiaccio). Deteneva nella cucina prodotti ittici e carnei congelati all'origine senza che nei menù fosse specificato che si trattava di prodotti non freschi ma surgelati, compiva atti idonei diretti in modo non equivoco a consegnare ai clienti cose per origine, provenienza e qualità diverse da quelle pattuite.	€ 1000,00 di multa	Tribunale di Alessandria	29/12/2011
4	BORRA Vittorio, nato a Genova (GE) il 12/02/1937 e residente in via Ferrari n. 7, San Cristoforo (AL)	N.P.	469/11	04/01/2011	Deteneva per la successiva commercializzazione farine alimentari e farine uso zootecnico in cattivo stato di conservazione invase da escrementi e parassiti in locali privi dei minimi requisiti igienico sanitari e strutturali.	€ 1.500,00 di ammenda	Tribunale di Alessandria	07/03/2011
5	GRAMATICA Gianluca nato il 03/07/1957 a Como e residente in Bellaggio (CO) in via Privata delle Robinie n. 3, e GRAMATICA Dino nato il 16/11/1954 a Lecco e residente in Ovada (AL) strada Voltri n. 27/d	GRAMATICA Gianluca amministratore unico della GGM SRL RISTORAZIONE e GRAMATICA DINO coadiuvante gestione ristorante "Cacciatore" Ovada (AL)	sentenza n. 118/11	04/04/2011	Detenevano per l'impiego nella preparazione di alimenti e la successiva vendita sostanze alimentari in cattivo stato di conservazione (in particolare, i prodotti alimentari risultavano avvolti in sacchetti non idonei per alimenti, non coperti o dotati di protezione, alcuni prodotti risultavano aver superato data scadenza, mancanti indicazioni sull'origine, modalità di conservazione e data di consumazione, conservati in frigorifero avente la chiusura inefficiente, in altro frigorifero con guaine unte, polvere, sporcizia varia con all'interno residui alimentari non rimossi da tempo, in altro frigorifero collocato in locale in fase di ristrutturazione accessibile da animali).	€ 1.000,00 di ammenda per ciascuno	Tribunale di Alessandria	18/06/2011

	Imputato	Ditta Commerciale	condanna penale	esecutiva in data	tipo di reato	condanna pecuniaria	Tribunale	pervenuta
6	CALVISI Pietro Pasquale nato a Apiro (MC) il 28/04/1970 e residente in via Selva Comperseto n. 16/a, Staffolo (AN)		sentenza n. 16/08	04/03/2009	Poneva in commercio n. 5 forme di formaggio sulle quali apponeva la dicitura "Pecorino stagionato… puro latte di pecora pastorizzato", mentre dal controllo effettuato dai funzionari dell'ispettorato centrale repressione frodi e sottoposto agli esami presso il laboratorio, risulta che il campione prelevato era formato da una percentuale di latte di pecora e di vacca nelle proporzioni di 70:30.	N.P.	Tribunale di Ancona	09/04/2011
7	CORINALDESI Fabio nato a Jesi (AN) il 07/08/1966, residente ed elett.te domiciliato ex art. 161 c.p.p. in via Salvi n. 17, Jesi (AN)		sentenza n.15/05	30/03/2005	Deteneva al fine di commercializzare al dettaglio calamari in cattivo stato di conservazione.	€ 200,00 di ammenda	Tribunale di Ancona	09/04/2011
8	POLETTI Paola nata a Fano (PU) e residente in Serra de' Conti (AN) in via Molino n. 5	"FIORERIA CONTI" di Poletti Paola, Serra dei Conti (AN)	sentenza n. 136/05	10/07/2005	Commercializzava prodotti fitosanitari acquistati dalla ditta "XXXX" senza essere in possesso della relativa autorizzazione.	Non riportato	Tribunale di Ancona	09/04/2011
9	IKEH IJEOMA Evangeline nata a Nikwe (Nigeria) il 04/12/1973 residente via San Giorgio n. 69, fraz. Pianello Vallesina, Monte Roberto (AN) ed elett. domiciliata in C.so Mazzini n. 68, Ostra (AN) c/o studio dell'Avv. Lucia Paolinelli	Responsabile della ditta "Tropical Shop" Jesi (AN)	sentenza n. 407/07	23/12/2007	Poneva in vendita filetti di stoccafisso secco, pesce essiccato intero allo stato fuso, pesce affumicato allo stato preincartato, pesce affumicato sfuso e pesce essiccato in filetti preincartato in stato di alterazione in quanto infestati da larve vive di "Dermestes lardarius" causa della cosidetta tarlatura dei baccalari	€ 1.800,00 di ammenda	Tribunale di Ancona	09/04/2011
10	KHAN YAKUB nato a Lakshmipur (Bangladesh) il 10/10/1971, residente in via Gramsci n. 98 Jesi (AN) e domiciliato in viale Trieste n. 10, Jesi (AN).	Titolare dell'esercizio commerciale "Asian Market e World Telecomunication" Jesi (AN)	sentenza n. 92/10	13/05/2010	Poneva in commercio carni avicole congelate sfuse non conformi per la presenza di Campylobacter Termotolleranti	€ 3.000,00 di ammenda	Tribunale di Ancona	09/04/2011
11	FALASCHI Leonello nato a Monsano il 23/10/1948, residente in via De Amicis n. 38, Chiaravalle (AN)	Legale rappresentante della ditta "Salumificio Vito srl" Monte San Vito (AN)	sentenza n.144/07	08/05/2007	Trasportavano a mezzo autocarro, per la distribuzione e per il consumo, kg 58,140 di carne suina fresca denominata "lombo venezia" in cattivo stato di conservazione (impianto di refrigerazione spento e temperatura interna +28°) e in stato di alterazione per la presenza di salmonella	€ 2.000,00 ammenda	Tribunale di Ancona	09/04/2011
12	ZAMPONI Giovanni nato a Apiro (MC) il 26/07/1966 e residente in Via San Francesco n. 13, Monte San Vito (AN)	Autista della ditta "Salumificio Vito srl" Monte San Vito (AN)	sentenza n.144/07	12/05/2007	Trasportavano a mezzo autocarro, per la distribuzione e per il consumo kg 58,140 di carne suina fresca denominata "lombo venezia" in cattivo stato di conservazione (impianto di refrigerazione spento e temperatura interna +28°) e in stato di alterazione per la presenza di salmonella.	€ 2.000,00 ammenda	Tribunale di Ancona	09/04/2011
13	MOSCA Claudio nato a Jesi (AN) l'11/02/1961, residente a Jesi Via Monte Conero n. 26, elett.te domiciliato in Via Cavour n. 74, Fabriano (AN) c/o lo studio dell'avv. A. Pizzimenti	Titolare del ristorante "Country House" Jesi (AN)	sentenza n. 7/06	21/04/2006	Deteneva per la somministrazione ai clienti del ristorante Country House 6 kg. di carni di bovino adulto congelate in cattivo stato di conservazione per la presenza di carica batterica mesofila aerobica di 127.000.000 UFC/g.	€ 800,00 di ammenda	Tribunale di Ancona	09/04/2011
14	ORNELLI Gianni nato a Cingoli (MC) il 25/05/1943 e residente in via Cincinelli n. 144 Macerata	Presidente della ditta "DEA Market" Osimo (AN)	sentenza n. 189/04	21/01/2005	Commercializzava una lonza di suino ed un prosciutto che, opportunamente analizzati, rilevavano la presenza di acari sulla superficie esterna degli alimenti	N.P.	Tribunale di Ancona	09/04/2011
15	AGOSTINI Guido nato a San Benedetto del Tronto (AP) il 22/03/1965- residente in via A. Gramsci, 23 Cupra Marittima (AP) ed ivi elettivamente domiciliato	N.P.	sentenza n. 112/11	18/03/2011	Pescava, deteneva, trasportava o commercializzava in area portuale circa 130 kg di vongole "venus gellinae" di dimensioni inferiori a quelle previste dal regolamento CEE n. 1967/2006, senza autorizzazioe del Ministero della Marina Mercantile.	€ 300,00 di ammenda	Tribunale Ascoli Piceno	03/05/2011
16	DEL ZOMPO Elvira nata a San Benedetto del Tronto (AP) l'11/01/1970 ivi residente in Via S.Botticelli, 60 A	Legale rappresentante della ditta "Del Zompo Elvira & C. Snc" con sede in via Bologna 40 Grottammare (AP)	sentenza n. 589/11	25/11/2011	Distribuiva per il consumo, ai fini della vendita, sostanze alimentari consistenti in prodotti ittici, con aggiunta di additivi chimici senza l'osservanza delle norme prescritte per il loro impiego. Un campione di "gamberi freschi rosa" ha evidenziato la presenza di "solfiti" superiore al limite consentito (D.M. 27/02/96) come da rapporto prova n. 42358 del 06/07/2011 .	€ 400,00 di ammenda	Tribunale di Ascoli Piceno	20/12/2011

	Imputato	Ditta Commerciale	condanna penale	esecutiva in data	tipo di reato	condanna pecuniaria	Tribunale	pervenuta
17	SPECA Francesco nato a San Benedetto del Tronto (AP) il 30/10/1958 e residente in via Magellano snc Tortoreto (TE)	Legale rappresentante della ditta "Conserviera Adriatica Spa" Offida (AP)	518/11	13/10/2011	Distribuiva per il consumo, ai fini della vendita, sostanze alimentari consistenti in prodotti ittici con presenza di corpi estranei; in particolare il prelievo effettuato su di un involucro di vongole sgusciate con etichetta "Athena" gr. 190 (Lotto L1214 - Tmc 31/08/14) di ha evidenziato la presenza all'interno della confezione, di un corpo estraneo trasparente delle dimensioni cm. 5 x 0.2 di materiale plastico.	€ 1.000,00 di ammenda	Tribunale di Ascoli Piceno	24/11/2011
18	BARLETTA Alberto, nato il 12/02/1961 a Benevento ivi residente in via Luigi Sturzo n.1	Responsabile e amministratore dell'esercizio commerciale "Supermercato Berletta" - Essebi Supermercati srl" con ubicazione in via Paolella n.6 BN	sentenza n. 1349/09	06/05/2010	Vendeva a Rillo Luigi n.3 confezioni di salmone norvegese affumicato KV Nordic 50 e deteneva per la vendita nel banco frigo di esposizione del supermercato ulteriori 9 confezioni dellos tesso prodotto in cattivo stato di conservazione essendo la data di scadenza risalente al 16/11/2008	€ 200,00 di ammenda	Tribinale di Benevento	30/07/2011
19	BOCCIA Vincenzo, nato il 18/08/1986 a Santa Maria a Vico (CA) , ivi residente in via Nazionale Appia n. 272	Titolare dell'esercizio commerciale "IPER TUFARA SISA" sito in località Tre Santi	sentenza n.1134/09	15/12/2010	Vendeva o comunque deteneva per la vendita nella cella frigo del locale 3kg di filetto di pancasio decongelato e in cattivo stato di conservazione (la data di preparazione risaliva al 24/10/08, quella di scadenza al 03/11/08).	€ 200,00 di ammenda	Tribunale di Benevento	30/07/2011
20	CAVALLARO Tommaso nato a San Paolo Bel Sito (NA) il 27/03/1979 residente via Polveriera n. 121/B Nola (NA)	Non riportato	sentenza n. 75/10	05/06/2010	Deteneva per vendere o comunque distribuiva per il consumo i seguenti alimenti: kg 4,0 di cozze, kg 3,0 di polipi, kg 1,3 di orate, kg 1,0 di pesce spada, kg 6,0 di calamari, kg 3,0 di filetto di pangasio, kg 1,0 di vongole in cattivo stato di conservazione, in quanto trasportati in veicolo privo dei requisiti igenico-sanitari	€ 500,00 di ammenda	Tribunale di Benevento	18/10/2011
21	CIERVO Carmine Lorenzo nato a Sant'Agata de' Goti (BN) il 05/09/1956 e residente in via Fossi Dugenta (BN)	Titolare della macelleria sita in in Via Fossi Dugenta (BN)	sentenza n. 873/09	09/02/2010	Preparava salsicce per la vendita dichiarandone una composizione esclusivamente di carne suina e bovina, mentre, in realtà vi era anche carne di pollo.	€ 1000,00 di ammenda	Tribunale di Benevento	29/03/2011
22	MENEGHINI Francesco nato a Milano il 20.12.1959 residente in via Mameli n.14 Morazzone (VA)	Amministratore unico dell'industria dolciaria "Il forno di Oro e Cioccolato srl" San Salvatore Telesino (BN)	sentenza n. 1112/10	11/04/2011	Poneva in commercio croissant sfogliati e confezionati singolarmente in cellophane trasparente, in cattivo stato di conservazione, insudiciati e coperti da escrementi di topo.	€ 30.100,00 di multa	Tribunale di Benevento	18/10/2011
23	PAGANO Angelina, nata il 10/01/1946 a Frignano MAGLIULO Tommaso, nato il 25/02/1976 a Santa Maria Capua Vetere Entrambi residenti in Frignano via Trieste n.5	Perché la prima quale persona addetta alla vendita, il secondo quale titolare dell'omonima pescheria	sentenza n. 1344/09	28/03/2010	Detenevano per la vendita Kg. 15 di frutti di mare di vario genere in cattivo stato di conservazione privi del bollino sanitario, in contenitori pieni d'acqua di dubbia provenienza, esposti agli agenti atmosferici esterni nonché a gas di scarico dei veicoli in transito e privi di ghiaccio al fini di mantenere una temperatura non superiore a 6° C.	€ 500,00 di ammenda	Tribunale di Benevento	30/07/2011
24	PARISI Paolino, nato il 12/9/1948 a Lioni residente a Nola via Abate Minichini n. 51	Non riportato	sentenza n.1369/09	04/06/2010	Perché deteneva per la vendita in forma ambulante in forma ambulante prodotti ittici in cattivo stato di conservazione; in particolare frutti di mare di vario genere conservati in contenitori pieni d'acqua, venduti senza bollino sanitario e privi di ghiaccio al fine di mantenere la giusta temperatura (non superiore a 6° C)	€ 2000,00 di ammenda	Tribinale di Benevento	30/07/2011
25	ALEMANO Daniele, nato a Moncalvo (AT) il 17/10/1970 e ivi resisdente in via XX Settembre 6	Titolare della Ditta "Supercarni di Alemano Daniele" Moncalvo (AT)	107/11	21/04/2011	Deteneva per la vendita alimenti (cacciatorino di suino) aventi cariche microbiotiche superiori ai limiti previsti (presenza di "listeria monocytogenes")	€ 600,00 di ammenda	Tribunale di Casale Monferrato	01/09/2011

	Imputato	Ditta Commerciale	condanna penale	esecutiva in data	tipo di reato	condanna pecuniaria	Tribunale	pervenuta
26	AMAROTTO Domenico nato a Ponzano Monferrato (AL) il 09/02/1949 e residente in Pontestura (AL) frazione Castagnone n. 31/7 elettivamente domiciliato presso la sede della "Pasticceria Carlin s.a.s." piazza Cesare Battisti n. 8 Casale Monferrato (AL)	Legale responsabile della "Pasticceria Carlin s.a.s." piazza Cesare Battisti n. 8 Casale Monferrato (AL)	sentenza n. 97/09	30/12/2009	Esponeva e vendeva ai clienti il prodotto da forno e cioccolato denominati "colomba" e "uova di cioccolato", prodotti e distribuiti da altra ditta e senza sottoporli ad altra lavorazione e/o trattamenti, con etichetta riportante la propria ragione sociale, omettendo qualsiasi riferimento alla reale origine e provenienza inducendo in errore i clienti che si trattasse di prodotto originale della pasticceria.	€ 1.000,00 di multa	Tribunale di Casale Monferrato	02/03/2011
27	CALABRESE Paolo nato a Casale Monferrato (AL) il 15 Aprile 1953 ed ivi residente in via Diego Garoglio 6, elett. domiciliato c/o lo studio dell'Avv. Marco Gatti del Foro di Casale Monferrato (AL)	Socio responsabile dell'igiene degli alimenti presso ristorante "La Torre" di Grossi Patrizia & C. s.n.c. corrente in via Cadiani d'Olivola Casale Monferrato (AL)	sentenza n. 15/10	26/03/2010	Deteneva per la vendita e la preparazione di cibi, quattordici latte da cinque litri di olio d'oliva con un tenore di acidità superiore al valore massimo consentito e rancido.	€ 800,00 di multa	Tribunale di Casale Monferrato	23/09/2011
28	CARLEVARO Giovanni, nato a Alessandria il 01/06/1960 e residente in fraz. Popolo, cantone Chiesa 83/f, Casale Monferrato (AL)	Gestore del bar "I Templari" Casale Monferrato (AL)	sentenza n. 99/11	28/04/2011	Deteneva per la somministrazione a terzi elementi in cattivo stato di conservazione ed insudiciati (alimenti di origine animale e vegetale in stato di putrefazione, insudiciati da parassiti, conservati in locali invasi da parassiti e da escrementi di roditori).	€ 4000,00 di ammenda	Tribunale di Casale Monferrato	01/09/2011
29	CUOMO Gennaro nato ad Angri il 15 dicembre 1940 e residente in Casale Monferrato (AL) Corso Giovane Italia 51, elett. domiciliato c/o lo studio dell' Avv. Stefano Bagnera del Foro di Casale Monferrato (AL)	legale rappresentante della" Pizzeria La Voce del Mare di Cuomo Gennaro e C. snc" Casale Monferrato (AL)	sentenza n 10/10	09/03/2010	Deteneva per la vendita e la preparazione dei cibi presso il citatoesercizio alimenti di origine animale e non, in locali in pessime condizioni igieniche e di pulizia, ammucchiati alla rinfusa ed in sacchetti di plastica non idonei ad escludere il rischio di contaminazione. Inoltre consegnava ai clienti merce, e in particolare salsiccia alla brace, brasato al vino, tortelloni e agnolotti al sugo, triglie, cozze, vongole fasolare, spiedini di pesce alla brace, gnocchi verdi e trofie al pesto, per qualità diversa da quella dichiarata, non risultando, con riferimento a questa merce, l'indicazione di prodotto congelato e venendo la stessa somministrata come prodotto fresco.	€ 5.016,00 di ammenda	Tribunale di Casale Monferrato	23/09/2011
30	GODINO Cristina, nata a Casale Monferrato (AL) il 06/02/1983 e residente in via Alighieri nr. 5, Ozzano Monferrato (AL)	Legale rappresentante dell'esercizio commerciale " Gastronomia la Ghiotta" Ozzano Monferrato (AL)	sentenza n. 27/10	04/04/2010	Deteneva per vendere tonno ed insalata di mare in cattivo stato di conservazione e con un'elevata carica microbica come dai rapporti di prova.	€ 800,00 di ammenda	Tribunale di Casale Monferrato	23/09/2011
31	LOLLA Piera, nata a Casale Monferrato (AL) il 14/01/1956 e residente in Penango via Barone n.18, elett. domiciliata presso lo studio dell'avv. Fabrizio Brignolo del Foro di Asti (AT)	N.P.	sentenza n.15/09	15/03/2009	Deteneva alimenti destinati alla somministrazione a terzi in cattivo stato di conservazione	€ 400,00 di ammenda	Tribunale di Casale Monferrato	19/09/2011
32	PIZZO Giovanni nato a Taglio di Po (RO) il 06/03/1959 e residente in via Cannoniera 4, Breme (PV)	Proprietario del ristorante "La Vecchia Locanda" sito in Piazza Marconi Breme (PV)	sentenza n. 51/10	06/06/2011	Deteneva per vendere presso il ristorante di sua proprietà, prodotti alimentari in cattivo stato di conservazione risultando interrotta la "catena del freddo" alla quale dovevano essere sottoposti senza soluzione di continuità prima di essere somministrati.	€ 500,00 di ammenda	Tribunale di Casale Monferrato	23/09/2011
33	POLLARO Lina, nata a Borgo San Martino (AL) il 23/10/1944 e residente in Casale Monferrato (AL), via Padre Pio da Pietralcina 23, elett. domiciliata in strada Alessandria 6/B presso "La cucina come una volta" in Casale Monferrato (AL)		sentenza n. 52/10	09/06/2010	Deteneva per la vendita sostanze alimentari in cattivo stato di conservazione	€ 800,00 di ammenda	Tribunale di Casale Monferrato	23/09/2011

	Imputato	Ditta Commerciale	condanna penale	esecutiva in data	tipo di reato	condanna pecuniaria	Tribunale	pervenuta
34	SELVATICI Emanule, nato a Genova il 09/04/1966 e residente in Via Cristoforo Colombo n. 15, Casale Monferrato (AL)	Amministratore e legale rappresentante della "TNT snc" che gestisce il Bar - tavola calda "L'operetta" Casale Monferrato (AL)	sentenza n 113/11	10/07/2011	Deteneva alimenti destinati alla somministrazione al pubblico in cattivo stato di conservazione; in particolare deteneva tranci di pesce, gamaberetti, hamburger, salamelle ed altre parti di carne dopo averli sottoposti a congelamento senza il previsto dispositivo di abbattimento e privi di etichettatura indicante la data del congelamento.	€ 600,00 di ammenda	Tribunale di Casale Monferrato	01/09/2011
35	ANGUSTI Maurizio, nato a Copparo (FE) l'08/04/1968 residente ed elett.te domiciliato in via G. Carducci n. 4, Lagosanto (FE)		sentenza n.371/11	22/06/2011	Deteneva per la preparazione e la somministrazione di pasti, prodotti surgelati non indicati come tali nella lista delle vivande (in particolare prodotti ittici quali anguille, sogliole, gamberi, branzini, canocchie, seppie, capesante, acquadelle), offriva al cliente cibi per origine, provenienza e qualità diversa da quella dichiarata.	€ 1.000,00 di multa	Tribunale di Ferrara	10/08/2011
36	BRUNELLI Silvia, nata a Copparo (FE) il 02/09/1975 e residente in Lido Spina (FE) Via Romea n. 65	Legale rappresentante del Ristorante Pizzeria "Il Villaggio del Pescatore" Lido di Spina (FE)	sentenza n. 468/10	03/02/2010	Deteneva presso il proprio esercizio commerciale oltre 30 kg di mozzarelle di bufala in stato di alterazione, essendo altresì decorso da oltre otto e, in alcuni casi, venti giorni il termine di scadenza per il consumo	€ 3.000,00 di ammenda	Tribunale di Ferrara	16/04/2011
37	BUZZI Rino, nato a Comacchio (FE) il 28/03/1958 ed ivi residente ed elettettivamente domiciliato in fraz.ne Porto Garibaldi Via Guido Vincenzi, n.2		sentenza n. 991/11	08/03/2011	Deteneva prodotto ittico di vario tipo, contenuto in n.4 cassette di plastica, in cattivo stato di conservazione, essendo stato appoggiato direttamente sul cemento della banchina, in assenza di ghiaccio e pertanto sottoposto a possibili contaminazioni esterne.	€ 1.000,00 di ammenda	Tribunale di Ferrara	10/08/2011
38	DAINI Arrigo, nato a Finale Emilia (MO) il 12/02/1948 residente ed elettivamente domiciliato in via dell' Industria n.4/B a Mirabello (FE)	Legale rappresentate dell'omonima Impresa Individuale Mirabello (FE)	sentenza n.1299/10	19/06/2010	Deteneva salame all'aglio risultato contaminato da cariche microbiche	€ 3.000,00 di ammenda	Tribunale di Ferrara	16/04/2011
39	GARCIA Celda Marcus Cesar, nato a Castellon de la Plana (Spagna) il 15/01/1966 e res. a Castellon, fraz. Burriana (Spagna) Via Camì d'Onda, n. 32/8 e domiciliato presso studio Vandini-Motta in Ferrara V.le Po, n. 94	Legale rappresentante della società "Terra Group Fruta Italia s.r.l." Ferrara	sentenza n.2368/10	12/10/2010	Vendeva una partita costituita da n. 1080 limoni che all'analisi chimica risultava irregolare in quanto trattata con guazatina, un prodotto fitosanitario ad attività antifungina non autorizzato in Italia all'impiego sugli agrumi	€ 3.000,00 di ammenda	Tribunale di Ferrara	16/04/2011
40	FERIOLI Fabio nato il 07/06/1964 a Bologna (BO) ed ivi residente in via Giordani n. 8	Legale rappresentate della ditta "F.lli Ferioli di Romolo e Remo S.n.c." Medicina (BO)	109/01	09/12/2003	Distribuivano per il consumo presso la ditta "Discount ECU S.n.c." posta in Marradi (FI), un quantitativo di dadi per brodo "Brodoro classico" risultato non regolamentare, in quanto gli ingredienti contenuti non corrispondevano al dichiarato.	lire 2.000,00 di ammenda	Tribunale di Firenze	12/03/2011
41	CEDENO ZAMBRANO Nohelia Jennifer nata a Manabi Portoviejo (Ecuador) il 21/10/73, dom. in via Canepari 11/13 Genova	Proprietaria dell'esercizio commerciale denominato "Las Parilladas" via Canepari 11/13 Genova	sentenza n. 2493/10	15/11/2010	Deteneva per la vendita e distribuzione al consumo kg.1 di ortaggi, kg. 0,5 di frattaglie di maiale, kg. 2,5 di cozze con guscio, kg. 1,5 di trippe, kg. 7 di carne, kg. 1 di cotenna, kg. 0,5 di prosciutto crudo, kg.1 di fegato sottoposti a congelamento con apparecchiatura non idonea, senza rispettare la catena del freddo e conservati con modalità non corrette (in sacchetti non per alimenti e privi di etichette) eda ritenersi, pertanto, in cattivo stato di conservazione.	€ 2000,00 di ammenda	Tribunale di Genova	11/03/2011
42	GILLO Roberto nato a Monza il 03/10/1959 elett.te domiciliato c/o l'Avv. Mario Iavicoli, via S.S. Giacomo e Filippo n. 19/5 - Genova	Titolare del ristorante "La Forchetta Curiosa" sito in piazza Negri 5-7-9-11 Genova	sentenza n. 916/11	29/07/2011	Somministrava alla clientela un preparato alimentare a base di tonno, risultato all'analisi non conforme per presenza di istamina superiore ai limiti consentiti.	€ 154,50 di ammenda	Tribunale di Genova	25/10/2011
43	MATTEAZZI Hernan, nato il 14/12/1968 a Buenos Aires (Argentina) e residente in Salita S.ta Brigida n.8/10, Genova	Direttore ristorante denominato "El Gaucho" via V Maggio n. 3, Genova	sentenza n. 2532/09	04/03/2010	Deteneva per la vendita sostanze alimentari in cattivo stato di conservazione, nella specie polli abusivamente trasformati da prodotto fresco in prodotto surgelato, in assenza di autorizzazione e di tracciabilità.	€ 300,00 di ammenda	Tribunale di Genova	08/09/2010

	Imputato	Ditta Commerciale	condanna penale	esecutiva in data	tipo di reato	condanna pecuniaria	Tribunale	pervenuta
44	MORALI Gian Paolo, nato a Genova (GE) il 05/05/1946 elett.te domiciliato presso lo studio dell'avv. Americo Orlando, piazza Dante 2 Genova. MELGAREJO CRUCES Josè Antonio, nato a Lima (PERU'), residente in via Moltaldo 6/5, Genova (GE)	Rispettivamente Presidente e delegato alla ristorazione circolo ARCI Forza 9, Vico alla Posta Vecchia 10/12R, Genova	514/08	23/06/2009	Deteneva per vendere sostanze alimentari, nella specie 4 kg. di carne rossa contenuti in sacchetti di plastica, 11 confezioni di carne rossa, 3 Kg, di carne bianca contenuti in sacchetti di plastica 11 confezioni di carne rossa 3 kg di carne bianca contenuti in sacchietti trasparenti, 3 polli e ali di pollo per un peso complessivo di Kg 5 contenute in un sacchetto, congelati dallo stato fresco con apparecchiatura non idonea allo scopo e conservati con modalità non corrette, in cattivo stato di conservazione	€ 2.000,00 di ammenda ciascuno	Tribunale di Genova	08/09/2010
45	NOVELLA Raffaele nato a Genova il 04/11/1938 elett.te domiciliato c/o avv. A. Vaccaro del Foro di Genova	Titolare esercizio alimentare denominato "Macelleria Novella" via Bixio n. 8r, Genova	sentenza n. 1164/11	29/09/2011	Deteneva, per la vendita, in locali sporchi e con palesi carenze igienico-strutturali, carni bovine, suine ed ovine non separate fra loro ed in cattivo stato di conservazione. Gli alimenti erano detenuti ad una temperatura superiore rispetto ai 7°C previsti dalle vigenti normative. Nella fatti8specie sono stati rinvenuti: una carcassa di agnello e vari pezzi per un peso totale di kg. 13.5, a diretto contatto con superficie non lavabile e con presenza di esfoliazione di intonaco; carne bovina del peso totale di kg. 40.5 a contatto con superficie sporca; carne bovina per un peso totale di kg. 54.0, conservata ad una temperatura compresa tra 8.5 e 10°C; carne avicola per un peso totale di kg. 3.00 conservata alla temperatura di 10,5°C; salsiccia di maiale per un peso totale di kg. 2.00, conservata alla temperatura di 10°C e con presenza di sporco.	€ 7.000,00 di ammenda	Tribunale di Genova	14/11/2011
46	OPPEDISANO Francesco nato a Genova il 28/08/1965 elett.te domiciliato presso l'avv. Mario Casu con studio in via Cesarea n. 10/16 Genova	Titolare e gestore dell'esercizio bar-ristorante denominato "DIANA" sito in via Lagustena Genova	sentenza n. 3266/10	13/10/2011	Deteneva per la vendita, all'interno di due congelatori ubicati all'interno del locale cucina, kg. 42 di carne bovina, 17 polli interi e kg. 3 di parti anatomiche di pollo, kg. 1 di carne suina, kg. 1 di carne ovina, kg. 4 circa di prosciutto crudo, kg. 1 circa di pesto alla genovese, in cattivo stato di conservazione, non essendo stata rispettata la "catena del freddo" ed essendo riposti in condizione di promiscuità nonchè ricoperti da cristalli di ghiaccio saldati tra loro e bruciati dal gelo.	€ 2000,00 di ammenda	Tribunale di Genova	05/11/2011
47	PASTORINO Tommaso nato a Genova il 29/08/1958 elett.te domiciliato in viale Vittorio Veneto n. 3/3, Masone (GE)	Responsabile della pro-loco del Comune di Masone	sentenza n. 617/10	22/06/2011	In occasione delle sagre del "fungo" e del "bosco" in corso in Masone (GE) deteneva per la successiva preparazione e somministrazione al pubblico prodotti alimentari di vario tipo in cattivo stato di conservazione. In particolare in un apposito frigorifero a pozzetto venivano rinvenute n. 14 confezioni di salsiccia e 500g. circa di funghi porcini senza il rispetto dei parametri della catena del freddo. In un frigorifero refrigerante, conservati alla temperatura di -37°C venivano rinvenuti kg 18,0 di funghi porcini congelati senza rispettare la catena del freddo, kg 70 di patatine prefritte e surgelate e kg 11 circa di prodotti di pasticceria surgelati tutti riportanti in etichetta l'inderogabile modalità di conservazione a -18°C.	€ 200,00 di ammenda	Tribunale di Genova	19/08/2011
48	PIERINI Tamara nata a Campiglia Marittima (LI) il 25/12/1952 e residente via Sant'Alberto 77/2 Genova	Responsabile dei Servizi Sociali del comune di Sant'Olcese (GE)	sentenza n.335/11	15/06/2011	Deteneva presso la "Comunità Alloggio del Comune di Sant'Olcese" derrate alimentari in cattivo stato di conservazione.	€ 250,00 di ammenda	Tribunale di Genova	09/07/2011
49	PINTO Franco Luciano nato a Genova il 27/07/1949 elett.te domiciliato in via Cesarea 14/R Genova c/o Bar Mignon	Socio accomandatario e legale rappresentante della "Mignon Cafè di Pinto Franco S.a.s." via Cesarea 14R, Genova	sentenza n.1042/11	28/09/2011	Poneva in essere atti idonei diretti in modo non equivoco a consegnare ai clienti-acquirenti alimenti di qualità diversa da quella dichiarata, somministrando alimenti congelati anziché freschi, senza alcuna specificazione sul menu del giorno, traendo in inganno gli acquirenti sulla qualità degli alimenti.	€ 900,00 di multa	Tribunale di Genova	25/10/2011

	Imputato	Ditta Commerciale	condanna penale	esecutiva in data	tipo di reato	condanna pecuniaria	Tribunale	pervenuta
50	SHARIF Muhammad nato a Khushab (Pakistan) il 01/01/1978 elett.te domiciliato in via Strozzi 38, Livorno	Titolare dell'esercizio denominato "ALI BABA' KEBAB" sito in via Cornigliano n. 90r Genova	sentenza n. 96/10	26/04/2011	Deteneva per la vendita o comunque distribuiva per il consumo, sostanze alimentari in cattivo stato di conservazione (in particolare pollame) congelate con apparecchiature non idonee allo scopo	€ 1000,00 di ammenda	Tribunale di Genova	27/06/2011
51	PERRONE Giuseppe nato a Mormanno (CS) il 14/02/1964 elett.te domiciliato c/o Mustafà S.n.c. piazza Gramsci 3/4 Arenzano (GE)	Socio amministratore e legale rappresentante della "Mustafà S.n.c. di Perrone Giuseppe e C." piazza Gramsci 3/4 Arenzano (GE)	sentenza n.1043/11	26/09/2011	Poneva in essere atti idonei diretti in modo non equivoco a consegnare ai clienti-acquirenti alimenti di qualità diversa da quella dichiarata, somministrando prodotti ittici surgelati/congelati anziché freschi, senza alcuna specificazione sul menu, traendo in inganno gli acquirenti sulla qualità degli alimenti.	€ 688,50 di multa	Tribunale di Genova	25/10/2011
52	POZZOLI Giovanni, nato a Carate Brianza (MI) il 20/07/1965 residente/domiciliato in via Monte Rosa n.35 Giussano (MB),	Legale rappresentante della ditta "Pozzoli carni snc di Pozzoli Giovanni & C." Lecco	sentenza n. 478/10	12/01/2011	Vendeva e comunque deteneva per la vendita sostanze alimentari contenenti cariche microbiche superiori ai limiti stabiliti segnatamente: salmonella derby e listeria monocytogenes	€ 1.100 ,00 di ammenda	Tribunale di Lecco	13/04/2011
53	TONIOLO Giorgio, nato a Milano il 29 Giugno 1956, residente a in via E.V. Mantovani n. 134/5 Sesto San Giovanni (MI)	Legale rappresentante della Ditta "Peccati di Gola" Casargo (LC)	sentenza n.775/10	17/05/2011	Esponeva per la vendita un contenitore contenente insalata di wurstel sfusa, in stato di conservazione alterato con presenza di muffe, lieviti e miceti come da analisi dei campioni prelevati.	€ 1.100,00 di ammenda	Tribunale di Lecco	04/06/2011
54	ABU Sayed nato a Feni (Bangledesh) il 02/02/1975 residente in via Colotti n. 5 Padova, elettivamente domiciliato in via Tommaseo n.13/E c/o ditta "Bazar Sadia S.r.L." Padova	Legale rappresentante della ditta "Bazar Sadia S.r.L." Padova	536/2010	01/10/2010	Vendita prodotti ittici in cattivo stato di conservazione in quanto alcuni prodotti venivano conservati ad una temperatura superiore a quella indicata nelle confezioni, altri risultavano avere il termine di conservazione scaduto	€ 750,00 di ammenda	Tribunale di Padova	30/110/2010
55	Arici Luciano, nato a Concesio (BS) il 14/01/1947, domiciliato ex art. 169 c.p.p. presso lo studio dell'avv. Antonio Camoni del Foro di Piacenza	Legale rappresentante della "Pro.Ge.Sport S.r.l." Rivergaro (PC)	245/2009	29/10/2009	Deteneva per vendere, o comunque distribuire per il consumo, sostanze alimentari in cattivo stato di conservazione, segnatamente n. 10 confezioni di fiorentine di vitellone e n. 7 confezioni di nodini di vitello che presentavano segni di ossidazione della carne e liquidi di colore verde a contatto con gli alimenti	reato ascritto estinto per intervenuta oblazione	Tribunale di Piacenza	28/04/2010
56	Russo Eugenio, nato a Cremona il 20/07/1965, residente in piazzale Libertà n.3, Piacenza,	Delegato somministrazione alimenti e bevande centro sportivo "River Park" gestito da "Pro.Ge.Sport S.r.l." Rivergaro (PC)	245/2009	14/04/2009	Deteneva per vendere, o comunque distribuire per il consumo, sostanze alimentari in cattivo stato di conservazione, segnatamente n. 10 confezioni di fiorentine di vitellone e n. 7 confezioni di nodini di vitello che presentavano segni di ossidazione della carne e liquidi di colore verde a contatto con gli alimenti	reato ascritto estinto per intervenuta oblazione	Tribunale di Piacenza	28/04/2010
57	TRAMA Teresa nata a Vittoria (RG) il 15/02/1960, ivi residente in via M.llo Mancuso n. 43 e DI BLASI Rossana nata a Vittoria (RG) il 17/12/1978, ivi residente in via Neli Maltese n. 82.		sentenza n. 100182/11	27/06/2011	Compivano atti idonei diretti in modo non equivoco a porre in vendita pesce decongelato (pesce spada, seppioline e calamari) presentato tutto come pesce fresco.	€ 400,00 di multa ciascuna	Tribunale di Ragusa	06/08/2011
58	CRIBARI Turina, nata a Paola (CS) il 04/11/1962, con domicilio dichiarato in b.ta Braide n. 9 bis Susa (TO)	Venditrice ambulante di alimenti e bevande postazione fissa in P.le Gorizia Torino	sentenza n. 388/09	26/05/2010	Non osservava il provvedimento del Prefetto di Torino del 28/07/2008, che vietava la vendita di bevande in contenitori, tra l'altro, di plastica/latta, per tutta la stagione di calcio 2008/2009 nell'aria adiacente lo Stadio Olimpico.	€ 100,00 di ammenda	Tribunale di Torino	25/08/2011
59	GIOVANNINI Romano, nato ad Airasca (TO) il 03/11/1942 elettiv. domiciliato presso la ditta Giovannini Romano via Traves 43 Torino	Titolare della ditta "Giovannini Romano" Torino	sentenza n. 2064/08	19/01/2010	Produceva (sezionava e confezionava) e deteneva per la vendita carni bovine crude con cariche di Listeria monocytogenes superiore ai limiti stabiliti.	€ 500,00 di ammenda	Tribunale di Torino	24/08/2011

	Imputato	Ditta Commerciale	condanna penale	esecutiva in data	tipo di reato	condanna pecuniaria	Tribunale	pervenuta
60	HU XIAOZHEN nata a Zhejiang (Cina Popolare) il 18/04/1972 elettivamente domiciliato in via Duchessa Jolanda n. 19 presso avv. Blengino Carlo, Torino (TO)	Titolare omonima ditta individuale vendiata alimentari, C.so Regina margherita 121/B Torino	841/07	15/02/2008	deteneva per la somministrazione alimenti in cattivo stato di conservazione, in particolare kg 10 di tranci di formaggio, circa kg 20 di zenzero e cardi in salamoia, detenuti in bacinelle di plstica, in contenitori di polistirolo e plastica, con attrezzature quindi inidonee a scongiurare il pericolo di alterazione ed insudiciamento dei medesimi; compiva atti idonei diretti in modo non equivoco a consegnare alla clientela alimenti per provenienza e qualità diversi da quella dichiarata; esercitava abusivamente la professione di farmacista.	€ 600,00 di multa	Tribunale di Torino	15/11/2011
61	OJI Jossy Ekwy, nata a Nsukka (Nigeria) il 13/09/1972 e residente in via Don Albera n.9 Torino, elettivamente domiciliata c/o avv. Stefania Barconi via Susa n.30, Torino	Titolare esercizio commerciale vendita alimenti, C.so Principe Oddone n.50, Torino	674/09	16/06/2010	Deteneva per la vendita sostanze alimentari in cattivo stato di conservazione, ed in paritcolare 56 pacchi di acqua minerale Valmora in confezioni da 6 bottiglie di plastica ciascuna esposte alla luce diretta del sole e quindi conservate con modalità inidonee	€ 1.520,00 di ammenda	Tribunale di Torino	07/09/2011
62	STEFAN Costantin Alin nato a Ploiesti (Romania) il 13/10/1979 e residente in via S. Giacomo 65, Rocca Cavese (TO) elettivamente domiciliato c/o avv. Davide Diana via Cavalli 43 Torino	Gerente pro tempore circolo privato via Cremona 2, Torino	929/07	15/02/2008	Deteneva sostanze alimentari in cattivo stato di conservazione; ed in particolare, in congelatore, venivano rinvenuti alimenti vari acquistati freschi all'origine ed indebitamente congelati, conservati promiscuamente ad altri alimenti, privi di qualsivoglia etichettatura indicante la data di congelamento e quella di scadenza e destinati alla somministrazioni agli avventori del locale	€ 1.000,00 di ammenda	Tribunale di Torino	15/11/2011
63	VILLA Emilia nata a San Mauro Torinese (TO) il 01/07/1941 ed ivi residente in corso Casale 286	Produttrice agricola e venditrice ambulante in Piazza Europa San Mauro (TO)	sentenza n. 47/08	07/06/2008	Deteneva per la vendita presso il proprio banco di vendita ambulante, fragole Alba contenenti residui di bromopropilato in quantità superiori ai limiti previsti	€ 1.500,00 di ammenda	Tribunale di Torino	07/09/2011
64	BALLARINI Paolo nato a Verona il 14/12/1956 e residente a Brentino Belluno (VR) frazione Rivalta via Gelmetti n.6		sentenza n. 1187/09	15/02/2010	Vendeva e faceva vendere ingenti quantità di vino bianco da tavola proveniente dal centro-sud italia, illegittimamanete riqualificato con false designazioni dei più pregiati vini Igt "Pinot grigio del Veneto" e "Prosecco della marca trevigiana "	€ 2.660,00 di multa	Tribunale di Vicenza	15/04/2011
65	FUGATTI Carlo, nato a Brentino Belluno (VR) il 01/06/1963 e residente in Via Gaburri n. 58, Sona (VR)		sentenza n. 1187/09	13/02/2010	Presentava a pubblici ufficiali in servizio presso i comuni di Montecchia di Crosara (VR), Sona (VR) e san Polo di Piave (TV), ai fini dell'apposizione del timbro di convalida dell'Autorità amministrativa del luogo di partenza, i documenti di accompagnamento dei trasporti di vino solo fittiziamente effettuati, ovvero effettuati con denominazioni qualitative diverse dalla vera qualità del vino, con l'indicazione della falsa tipologia di vino Igt "Prosecco della marca trevigiana" e "Pinot grigio del Veneto" anzichè vino bianco da tavola	€ 3.040,00 di multa	Tribunale di Vicenza	15/04/2011
66	ZOPPELLETTO Fabio, nato a Vicenza il 21/08/1973 e residente in Via Ca' Balbi n. 25, Quinto Vicentino (VC)	Titolare della Macelleria "Zoppelletto Fulvio S.n.c." con sede in in Via Ca' Balbi n. 25, Quinto Vicentino (VC)	sentenza n. 932/10	24/02/2011	Poneva in vendita alimenti pericolosi o dannosi per la salute, in particolare salsicce fresche con presenza di "salmonella typhimurium gr. B derby"	€ 2.280,00 di multa	Tribunale di Vicenza	25/10/2011

13A01837

ORDINANZA 14 febbraio 2013.

Proroga dell'ordinanza 19 luglio 2012 recante: "Misure per l'identificazione e la registrazione della popolazione canina".

IL MINISTRO

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1256 e successive modificazioni;

Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Visto l'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale";

Visto l'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";

Vista la legge 14 agosto 1991, n. 281, recante "Legge quadro in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo";

Vista la legge 4 novembre 2010, n. 201 recante "Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno";

Visti gli articoli 650, 544-*ter* e 727 del codice penale;

Visto l'Accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano il 6 febbraio 2003 (Rep. atti n. 1618) sul benessere degli animali da compagnia e *pet-therapy*, recepito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 febbraio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 4 marzo 2003, n. 52;

Visti in particolare, gli articoli 3 e 4 comma 1, lettera *a)* del predetto Accordo del 6 febbraio 2003, in cui si stabilisce, rispettivamente, l'obbligo a carico del proprietario o detentore di iscrizione del proprio animale all'anagrafe canina, e l'impegno delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano e del Ministero della salute, ciascuno per quanto di competenza, ad adottare, a decorrere dal 1° gennaio 2005, misure per contrastare il fenomeno del randagismo mediante l'introduzione del *microchip* quale sistema unico ufficiale di identificazione dei cani;

Vista l'ordinanza contingibile ed urgente del 6 agosto 2008 concernente misure per l'identificazione e la registrazione della popolazione canina, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 20 agosto 2008, n. 194, la cui efficacia è stata prorogata con ordinanza 21 luglio 2010, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 26 agosto 2010, n. 199, e con ordinanza 19 luglio 2012, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 25 agosto 2012, n. 198;

Visto l'Accordo sancito dalla Conferenza Unificata del 24 gennaio 2013, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera *c)* del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunità montane in materia di identificazione e registrazione della popolazione canina (Rep. Atti n. 5/CU), con il quale, tra l'altro, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano si impegnano ad adottare, entro 12 mesi dall'approvazione del menzionato Accordo, misure e provvedimenti idonei a garantire l'identificazione, il monitoraggio e la tracciabilità degli animali d'affezione, nonché disposizioni specifiche in materia di responsabilità e doveri del proprietario o del detentore di animali d'affezione;

Rilevato che, nonostante quanto stabilito dalle disposizioni contenute nel predetto Accordo del 6 febbraio 2003, fino al completo adeguamento da parte delle Regioni e Province autonome alle misure ivi previste, permane l'incompleta applicazione dell'obbligo di identificazione e d'iscrizione dei cani nell'anagrafe regionale, nonché rilevanti difformità tra le disposizioni normative regionali concernenti la gestione dell'anagrafe degli animali d'affezione, con conseguenti rischi per la salute e per l'incolumità pubblica;

Considerato che, a seguito dell'adozione delle menzionate ordinanze contingibili ed urgenti, si è registrato un sensibile e costante incremento del numero di cani di proprietà iscritti all'anagrafe nazionale degli animali d'affezione, dovuto alla previsione di strumenti e modalità uniformi che hanno consentito l'identificazione e la contestuale registrazione nelle anagrafi regionali della popolazione canina allo scopo di ottenerne un controllo adeguato ed una più efficace gestione del fenomeno del randagismo, tutt'ora presente sul territorio nazionale;

Ravvisata la necessità e l'urgenza di dover garantire, senza soluzione di continuità, misure di contrasto del fenomeno del randagismo, attesi i rischi per la salute e per l'incolumità pubblica derivanti, in particolare, dal pericolo connesso alla diffusione di malattie infettive, dall'incremento degli incidenti stradali, nonché dalle aggressioni da parte di cani inselvatichiti;

Ritenuto pertanto necessario ed urgente, nelle more del completo recepimento delle misure di cui all'Accordo 24 gennaio 2013, di prorogare l'efficacia delle disposizioni contenute nell'ordinanza 6 agosto 2008, da ultimo prorogata con ordinanza del 19 luglio 2012, sino all'adozione, da parte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, delle misure e dei provvedimenti idonei a garantire l'identificazione, il monitoraggio e la tracciabilità degli animali d'affezione, nonché disposizioni specifiche in materia di responsabilità e doveri del proprietario o del detentore di animali d'affezione di cui ai punti 1, 2 e 3 del menzionato Accordo e, comunque, non oltre il termine di dodici mesi;

Ordina:

Art. 1.

1. Nelle more della completa attuazione sul territorio nazionale delle misure di cui all'Accordo del 24 gennaio 2013 (Rep. Atti n. 5/CU), sancito tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunità montane in materia di identificazione e registrazione della popolazione canina,

di seguito denominato Accordo, l'efficacia delle disposizioni di cui all'ordinanza del 6 agosto 2008, da ultimo prorogata con ordinanza del 19 luglio 2012, è ulteriormente prorogata sino all'adozione da parte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano delle disposizioni specifiche in materia di responsabilità e doveri dei proprietari e dei detentori di animali di affezione previsti ai n. 1, 2 e 3 dell'Accordo e, comunque, non oltre il termine di dodici mesi.

La presente ordinanza entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed è inviata alla Corte dei Conti per la sua registrazione.

Roma, 14 febbraio 2013

Il Ministro: BALDUZZI

Registrato alla Corte dei conti il 26 febbraio 2013
Uffcio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, registro n. 2, foglio n. 320

13A01938

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 13 febbraio 2013.

Riconoscimento del Consorzio volontario di tutela Vini Alto Adige (in lingua tedesca Südtirol Wein) e conferimento dell'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alle DOC «Alto Adige» o «dell'Alto Adige» (in lingua tedesca «Südtirol» o «Südtiroler») e «Lago di Caldaro» o «Caldaro» (in lingua tedesca «Kalterersee» o «Kalterer»).

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, recante l'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, Regolamento unico OCM;

Visto il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ed in particolare il titolo III, capo III, IV e V recante norme sulle denominazioni di origine e indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali e il capo VI recante norme sull'etichettatura e presentazione;

Visto il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009, che modifica il Regolamento (CE) del 1234/2007, con il quale il Regolamento (CE) n. 479/2008 è stato inserito nel citato Regolamento (CE) 1234/2007 (Regolamento unico *OCM)* a decorrere dal 1° agosto 2009;

Visto il Regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione del 14 luglio 2009 che stabilisce talune regole di applicazione del Regolamento del Consiglio n. 479/2008 riguardante le denominazioni di origine protette, le indicazioni geografiche, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo;

Visto il Regolamento (CE) n. 401/2010 della Commissione del 7 maggio 2010 che modifica e rettifica il Regolamento (CE) n. 607/2009 recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) 479/2008, per quanto riguarda le denominazioni di origine protette, le indicazioni geografiche, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo;

Visto l'art. 118-*vicies* del citato Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, in base al quale le denominazioni di vini protette in virtù degli articoli 51 e 54 del Regolamento (CE) n. 1493/1999 e dell'art. 28 del Regolamento (CE) n. 753/2002 sono automaticamente protette in virtù del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e la Commissione le iscrive nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini;

Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88 recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2008, ed in particolare l'art. 15;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 recante tutela delle denominazioni di origine dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

Visto in particolare l'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 relativo ai consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche protette;

Visto il decreto ministeriale 16 dicembre 2010 recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 2012 recante la procedura a livello nazionale per l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 e del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Visto il decreto dipartimentale del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 e dell'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Visto il decreto dipartimentale del 21 luglio 2011 recante le linee guida per la predisposizione del programma di vigilanza sui vini DOP e IGP, previsto dall'art. 5, del decreto 16 dicembre 2010, recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto dipartimentale del 6 novembre 2012 recante la procedura per il riconoscimento degli agenti vigilatori dei consorzi di tutela di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 526 e al decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Vista l'istanza presentata dal Consorzio volontario di tutela Vini Alto Adige, con sede in Bolzano, Via Francesco Crispi, n. 15, intesa ad ottenere il riconoscimento ai sensi dell'art. 17 comma 1 del d.lgs. 61/2010 e il conferimento dell'incarico di cui al comma 4 del citato art. 17

per le DOC «Alto Adige» o «dell'Alto Adige» (in lingua tedesca «Südtirol» o «Südtiroler») e «Lago di Caldaro» o «Caldaro» (in lingua tedesca «Kalterersee» o «Kalterer» e per l'IGT «Mitterberg»;

Considerato che le DOC «Alto Adige» e «Lago di Caldaro» e l'IGT «Mitterberg» sono state riconosciute a livello nazionale ai sensi della legge 164/1992 e del d.lgs 61/2010 e, pertanto, sono denominazioni protette ai sensi dell'art. 118-*vicies* del citato Regolamento (CE) n. 1234/2007 e dell'art. 73 del Regolamento (CE) n. 607/2009;

Verificata la conformità dello statuto del Consorzio volontario di tutela Vini Alto Adige alle prescrizioni di cui al citato decreto ministeriale 16 dicembre 2010;

Verificata la rappresentatività del Consorzio volontario di tutela Vini Alto Adige attraverso le dichiarazioni dell'Autorità pubblica designata, la Camera di Commercio, Industria, Agricoltura ed Artigianato di Bolzano, di cui alle note prott. nn. L/CP/cp/11.9/0003236 del 28/01/2013 e L/CP/cp/11.9/0004637 del 6/02/2013;

Considerato che il Consorzio volontario di tutela Vini Alto Adige ha dimostrato la rappresentatività di cui al comma 1 e al comma 4 del d.lgs. 61/2010 per le denominazioni «Alto Adige» e «Lago di Caldaro», nonché il rispetto delle prescrizione di cui al decreto ministeriale 16 dicembre 2010;

Ritenuto pertanto necessario procedere al riconoscimento del Consorzio vini DOC Bianco di Pitigliano e Sovana ai sensi dell'art. 17, comma 1 del d.lgs. 61/2010 ed al conferimento dell'incarico di cui al comma 4 del citato art. 17 del d.lgs. 61/2010 a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alle DOC Alto Adige e Lago di Caldaro;

Decreta:

Art. 1.

1. Lo statuto del Consorzio volontario di tutela Vini Alto Adige, con sede in Bolzano, via Francesco Crispi, n. 15, è conforme alle prescrizioni di cui al decreto ministeriale 16 dicembre 2010, recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini.

Art. 2.

1. Il Consorzio volontario di tutela Vini Alto Adige è riconosciuto ai sensi dell'art. 17, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 ed è incaricato di svolgere le funzioni previste dal comma 1 e dal comma 4 del citato art. 17 per le DOC Alto Adige e Lago di Caldaro, iscritte nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini di cui all'art. 118-*quindecies* del Reg. (CE) n. 1237/2007.

2. Gli atti del Consorzio, dotati di rilevanza esterna, contengono gli estremi del presente decreto di riconoscimento sia al fine di distinguerlo da altri enti, anche non consortili, aventi quale scopo sociale la tutela dei propri associati, sia per rendere evidente che lo stesso è l'unico soggetto incaricato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1 per le denominazioni Alto Adige e Lago di Caldaro.

Art. 3.

1. Il Consorzio volontario di tutela Vini Alto Adige non può modificare il proprio statuto e gli eventuali regolamenti interni senza il preventivo assenso del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Art. 4.

1. L'incarico conferito con il presente decreto ha durata di tre anni a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto stesso.

2. L'incarico di cui all'art. 2 del presente decreto comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospeso con provvedimento motivato ovvero revocato in caso di perdita dei requisiti previsti dal decreto ministeriale 16 dicembre 2010.

3. L'incarico di cui al citato art. 2 del presente decreto è automaticamente revocato qualora la Commissione europea decida la cancellazione della protezione per le denominazioni Alto Adige e Lago di Caldaro, ai sensi dell'art. 118-*vicies*, comma 4 secondo paragrafo.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 13 febbraio 2013

Il direttore generale: VACCARI

13A01811

DECRETO 18 febbraio 2013.

Autorizzazione al laboratorio «Argo Group S.C. a R.L.», in Fermo, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del Regolamento stesso figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visti i Regolamenti (CE) con i quali, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabiliti per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti Organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Vista la richiesta presentata in data 13 febbraio 2013 dal laboratorio Argo Group S.C. a R.L., ubicato in Fermo, via Enzo Ferrari n. 20, volta ad ottenere l'autorizzazione, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 18 dicembre 2012 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA – European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rilascio dell'autorizzazione in argomento;

Autorizza

il laboratorio Argo Group S.C. a R.L., ubicato in Fermo, via Enzo Ferrari n. 20 al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo.

Le prove di analisi, per le quali il laboratorio è autorizzato, sono indicate nell'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il responsabile del laboratorio è il dott. Gallucci Ernesto.

L'autorizzazione ha validità fino al 15 dicembre 2015 data di scadenza dell'accreditamento.

L'autorizzazione è automaticamente revocata qualora il laboratorio Argo Group S.C. a R.L. perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA – European Cooperation for Accreditation.

Il responsabile del laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale e lo svolgimento delle prove.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 febbraio 2013

Il direttore generale: VACCARI

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidi grassi liberi	Reg. CEE n. 2568/91 allegato II + reg. CE n. 702/2007
Numero di perossidi	Reg. CEE n. 2568/91 allegato III

13A01815

DECRETO 21 febbraio 2013.

Invito alla presentazione di progetti di ricerca finanziabili a contributo per la «Realizzazione del programma nazionale di osservazione per la campagna di pesca del tonno rosso - Anno 2013».

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE E DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELLA PESCA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 modificato dal decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, con il quale è stato istituito il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 14 febbraio 2012 , n. 41, «Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, commi 8-*bis*, 8-*quater* e 8-*quinquies*, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, e dell'art. 1, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148»;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato;

Visto il decreto ministeriale 3 agosto 2007 con il quale è stato adottato il «Primo Programma Nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2007 - 2009»;

Visto l'art. 9, comma 1 del decreto-legge 29 dicembre 2011 n. 216 recante «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative» che ha prorogato al 31 dicembre 2012 il termine di validità del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura suddetto;

Visto il «Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2013 - 2015» approvato con decreto del Ministro n. 1223 del 31 gennaio 2013 in corso di registrazione presso il competente organo di controllo;

Visto il paragrafo 90 della raccomandazione ICCAT n 10/04 che, a decorrere dalla campagna di pesca 2011, ha stabilito, per ciascuna Parte contraente, l'obbligo di attuare un programma di osservazione nazionale del tonno rosso sul 20% della flotta attiva per le navi da cattura con palangari (di lunghezza superiore a 15 *m)*; sul 100% delle tonnare durante le operazioni di raccolta e sul 100% delle unità autorizzate al traino/rimorchio delle gabbie destinate al trasporto di esemplari vivi di tonno rosso;

Visto il paragrafo 90 della raccomandazione ICCAT n. 12/03 che, nel modificare la precedente raccomandazione, ha, in ogni caso, confermato per le «Parti Contraenti» l'obbligo di dare attuazione al richiamato programma di osservazione nazionale;

Visto l'annesso 9 della raccomandazione ICCAT n. 12/03, recante gli «Standard minimi per le procedure di registrazione video» ed in particolare la possibilità, per le autorità di controllo, di richiedere un nuovo trasferimento se la registrazione video è di qualità insufficiente per la stima del numero di tonni rossi trasferiti o ingabbiati;

Visto il regolamento (UE) n. 500/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 302/2009 concernente un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo ed in particolare il comma 15) che sostituisce l'art. 30 del regolamento (CE) 302/2009;

Vista la decisione di esecuzione della Commissione del 2 maggio 2012 recante modifica della decisione 2011 /207/UE che istituisce un programma specifico di controllo e ispezione relativo alla ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo;

Considerato che l'imminente avvio della campagna di pesca del tonno rosso, anno 2013 impone tempi ristretti per la formazione di profili professionali qualificati deputati ad espletare le funzioni di osservazione, nonché a provvedere alle specifiche operazioni connesse alla pianificazione delle medesime, determinando pertanto l'esigenza di provvedere urgentemente alla realizzazione di dette attività;

Considerato che la mancata attuazione nei tempi dovuti dagli interventi previsti dalle suddette norme comprometterebbe la corretta esecuzione della campagna di pesca del tonno rosso;

Ritenuto necessario, pertanto avviare una procedura di urgenza, stabilendo il termine per la presentazione dei progetti in giorni 15 dalla data di pubblicazione del presente invito;

Ritenuto necessario, altresì, determinare i criteri, le modalità e le procedure per la concessione dei contributi, anche in considerazione degli adempimenti comunitari sopra indicati;

Considerato che i dati che scaturiranno dal suddetto programma di osservazione contribuiranno all'aggiornamento delle conoscenze relative allo stato dello stock di tonno rosso del Mediterraneo, nell'ambito della ricerca scientifica applicata alla pesca;

Decreta:

Art. 1.

1. È aperto l'invito a presentare progetti finanziabili a contributo per le attività di ricerca a supporto del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura, per la tematica indicata al successivo punto. La presentazione dei progetti è riservata ai soggetti pubblici e privati regolarmente iscritti all'Anagrafe nazionale delle ricerche, istituita presso il Ministero dell'università e della ricerca scientifica.

2. I progetti presentati, dovranno risultare rispondenti agli indirizzi strategici ed agli obiettivi enunciati nel Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura citato nelle premesse.

In particolare, i progetti dovranno riguardare il seguente argomento, afferente alla tematica A - risorse biologiche:

«Realizzazione del programma nazionale di osservazione per la campagna di pesca del tonno rosso - Anno 2013».

Art. 2.

1. Le proposte di progetto, a pena di inammissibilità, devono riguardare l'esecuzione del programma indicato al precedente art. 1.

2. I progetti devono essere redatti e presentati secondo le istruzioni indicate all'art. 7, commi 1, 2 e 3 del presente bando e fornire informazioni chiare, esaurienti e documentate circa:

a) gli obiettivi del progetto in relazione allo stato dell'arte delle problematiche affrontate e delle ricadute applicative dei risultati attesi;

b) le metodologie tecnico-scientifiche previste per lo sviluppo del progetto e la focalizzazione delle attività in funzione degli obiettivi;

c) le istituzioni scientifiche ed eventuali altre strutture coinvolte nel progetto;

d) l'articolazione gestionale del progetto sotto il profilo delle funzioni delle eventuali unità operative coinvolte e del coordinamento delle relative attività;

e) la formazione dei costi in relazione alle esigenze di realizzazione del progetto;

f) la tempistica delle fasi di attuazione intermedie e di conclusione del progetto.

In particolare dovranno essere fornite indicazioni dettagliate circa:

le modalità di individuazione dei destinatari dei servizi formativi che svolgeranno l'attività di osservatori nazionali sui pescherecci con palangari di lunghezza fuori tutto maggiori di 15 m, sulle tonnare fisse e sui rimorchiatori;

la qualificazione tecnico-scientifica individuale e collettiva degli operatori impegnati nel progetto. In particolare i *curricula vitae* dei docenti, debitamente sottoscritti ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, corredati di fotocopia del documento d'identità;

le attività di formazione degli osservatori nazionali per i pescherecci con palangari di lunghezza fuori tutto maggiori di 15 m, per le tonnare fisse e per i rimorchiatori, moduli didattici e cronoprogramma;

la pianificazione ed il coordinamento della campagna di osservazione;

la raccolta validazione ed ordinamento degli output, elaborazione dei dati e redazione report finale contenente la specifica dei risultati ottenuti, ivi compresa la valutazione/analisi tecnico-scientifica delle riprese subacquee connesse a tutte le operazioni di trasferimento di esemplari vivi di tonno rosso in gabbie da trasporto, che avverranno nel corso della campagna di pesca.

3. Ciascun progetto, a pena di inammissibilità, deve riguardare l'esecuzione di attività che non costituiscano duplicato di programmi già effettuati o in corso di realizzazione e già finanziati a totale copertura da altri enti.

Art. 3.

1. L'ammontare delle risorse destinante al finanziamento dei progetti presentati nell'ambito del presente invito è stabilito nel massimale di € 110.000,00.

2. L'importo sopra indicato è da considerarsi come massimale, essendo soggetto a possibili riduzioni derivanti da superiori esigenze di bilancio dello Stato, in seguito a disposizioni normative e regolamentari in materia.

Art. 4.

1. I progetti presentati saranno sottoposti ad un procedimento istruttorio finalizzato alla selezione delle proposte ammissibili a contributo.

2. L'espletamento dell'istruttoria sarà svolto da una Commissione di valutazione appositamente costituita presso l'Amministrazione. Il compenso sarà determinato ai sensi dell'art. 31, comma 1, lettera *a)* del D.P.R. 10 ottobre 1994, n. 645 e successive modifiche, sul massimale indicato all'art. 3 del presente decreto. Le spese di funzionamento della Commissione sono a carico degli aggiudicatari.

3. La valutazione dei progetti sarà effettuata sotto il profilo della conformità della proposta ai requisiti formali richiesti per la presentazione dei progetti e della relativa aderenza alle attività di cui all'art. 1 e 2 del presente decreto.

4. Fatta salva l'accertata ammissibilità delle proposte sotto il profilo formale e della loro aderenza alle richieste del presente invito come indicate all'art. 1, commi 1 e 2

del presente decreto, i singoli progetti verranno classificati secondo graduatorie, sulla base dell'assegnazione di punteggi di merito riferibili ai seguenti aspetti:

A) Rilevanza strategica del progetto:

rilevanza degli obiettivi, livello aggiornato delle conoscenze, suscettibilità di ricaduta applicativa dei risultati attesi, in termini di sostenibilità delle attività produttive, miglioramento della competitività e del benessere socio-economico del mondo produttivo, sostegno all'azione amministrativa, potenziamento del sistema scientifico del settore. In questo ambito di valutazione saranno privilegiate, anche a fini comparativi, le proposte caratterizzate da uno o più dei seguenti elementi di merito:

costituzione o consolidamento di gruppi di ricerca coordinati in rete, anche improntati a strategie multidisciplinari tese ad affrontare, in termini sistemici ed integrati, problematiche complesse riconducibili a più aree d'intervento;

capacità di favorire il reclutamento, la formazione e la valorizzazione di giovani ricercatori, all'interno di programmi di ricerca fortemente qualificati sotto il profilo tecnico-scientifico.

B) Qualità tecnico-scientifica della proposta progettuale:

coerenza e validità scientifica e tecnica dell'impostazione metodologica e sperimentale delle attività previste in rapporto agli obiettivi del progetto;

competenza tecnico-scientifica dei soggetti proponenti, a livello collettivo (organismi scientifici, unità operative) e individuale (responsabili di progetto e di linee di ricerca), in rapporto alla natura delle ricerche oggetto del progetto;

validità del sistema interno di coordinamento e monitoraggio esecutivo del progetto;

formazione dei costi finanziari previsti in rapporto alle attività in programma.

In questo ambito di valutazione saranno privilegiati, anche a fini comparativi, i progetti presentati da soggetti che sulle tematiche affrontate abbiano già prodotto studi settoriali e innovazioni di provata ed efficace ricaduta sul settore.

Art. 5.

1. I progetti da includere nel programma di intervento e l'ammontare del contributo da concedere a ciascuno di essi saranno stabiliti tenuto conto delle graduatorie di merito che deriverarmo dalla valutazione di cui all'art. 4, comma 2.

2. L'Amministrazione si riserva il diritto di non procedere alla concessione dei contributi qualora i progetti venissero considerati non conformi al principio di congruità, non confacenti alle proprie esigenze di bilancio e/o per sopravvenute ragioni di carattere pubblico.

Art. 6.

1. L'espletamento del procedimento istruttorio sull'ammissibilità a contributo e sulla selezione dei progetti da finanziare decorrerà dal giorno successivo alla data fissata come termine per la presentazione delle proposte e si concluderà entro quindici giorni.

Art. 7.

1. Ciascun progetto di ricerca dovrà pervenire all'Amministrazione centrale in un unico plico sigillato. Ciascun plico, che dovrà risultare anonimo, riporterà in evidenza solo la dicitura: «Invito alla presentazione di progetti per l'attività di ricerca per l'attuazione del programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura» l'indicazione del codice e dell'argomento, specificata nell'art. 1 comma 2, e il titolo del progetto: «Realizzazione del programma nazionale di osservazione per la campagna di pesca del tonno rosso - Anno 2013».

2. La stesura della proposta di progetto dovrà essere conforme allo schema di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto e dovrà essere indirizzata a:

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Direzione Generale della pesca marittima e dell'Acquacoltura - «Ufficio PEMAC I» - Viale dell'Arte n. 16 - 00144 Roma.

3. La suddetta documentazione deve essere trasmessa a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o mediante consegna diretta presso l'Ufficio di Segreteria della Direzione Generale (dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 13.00), entro e non oltre 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

4. I proponenti sono tenuti a fornire in qualsiasi momento tutti i chiarimenti, le notizie e la documentazione ritenuti necessari e richiesti dal Ministero. Tutto il materiale documentale fornito dai proponenti sarà gestito dal Ministero con la massima riservatezza nel rispetto della normativa vigente e verrà utilizzato esclusivamente per l'espletamento degli adempimenti tecnici ed amministrativi di propria competenza.

Roma, 21 febbraio 2013

Il capo dipartimento: SERINO

ALLEGATO A
PRESENTAZIONE DI PROPOSTE DI PROGETTO

1: E'' di seguito descritto lo schema di riferimento per la redazione dei progetti da presentare di cui all'articolo 1 del presente decreto, al fine di uniformare e facilitarne la presentazione e di favorire la trasparenza, l'imparzialità e l'efficacia dell'istruttoria e della gestione del decorso dei progetti.

2. L'illustrazione del progetto va articolata nelle seguenti quattro parti, di cui le prime tre redatte in forma cartacea, la quarta in formato elettronico:

– Parte l " Anagrafe del proponente e sintesi del progetto"
– Parte 2. " Rilevanza strategica e articolazione dell'attività tecnico- scientifica della ricerca" (anonima in ordine alla identità degli enti e dei ricercatori partecipanti)
- Parte 3 "Competenza collettiva ed individuale degli operatori e gestione del progetto"
- Parte 4. "Copia informatica complessiva del progetto".

3. Le informazioni relative alle diverse Parti devono essere fornite secondo i seguenti schemi e sezioni relativi al frontespizio e al successivo sviluppo descrittivo della specifica Parte.

Parte 1. " Anagrafe del proponente e sintesi del progetto".

Vanno forniti i seguenti dati. In frontespizio:
– numero e titolo della parte
- denominazione dell'ente proponente
- programma nazionale di riferimento
- titolo del progetto
- nome, cognome e firma dei responsabili scientifico e amministrativo
e a seguire:

1.1 Titolo di ammissibilità all'invito (ai sensi dell'art. l dell'invito)
1.2 Indirizzario (telefono, telefax, e-mail della sede amministrativa e operativa dell'ente)
1.3 Piano finanziario di spesa (articolato per singole voci e costo complessivo, riguardanti investimenti, funzionamento, collaboratori, viaggi e missioni, borse di studio e di soggiorno — *vedi anche circolare n. 7/0640 del 11/2/2003)*
1.4 Elenco del personale partecipante (cognome e nome, codice fiscale, titolo di studio qualifica professionale, ente di appartenenza, funzione del progetto, tempo di impegno mesi/uomo, eventuale retribuzione)
1.5 Sommario del progetto (illustrare per punti sintetici: inquadramento innovativo nel contesto dello stato dell'arte della problematica affrontata, obiettivi strategici e specifici, risultati attesi sotto il profilo metodologico o/e applicativo e relativa rilevanza, diretta o indiretta, ai fini degli obiettivi di sostenibilità nel breve, medio e lungo periodo, natura degli eventuali benefici prevedibili per gli utilizzatori finali dei risultati)
1.6 Durata del progetto (mesi)
1.7 Autocertificazione (vedi dell'art.2 comma 3 dell'invito).
1.8 Anagrafe fiscale e bancaria indicare:
– codice fiscale e partita IVA
– n° di conto contabilità speciale presso la Tesoreria centrale e provinciale dello Stato ai sensi della legge 29/10/1984, n. 720 (obbligatorio per gli Enti pubblici,le Università, i Dipartimenti universitari)
- n° di conto corrente postale ovvero n° di conto corrente bancario completo di coordinate ABI e CAB (per i soggetti privati).

Parte 2. "Rilevanza strategica e articolazione dell'attività tecnico-scientifica"
(ANONIMA: il contenuto di questa parte non deve fornire elementi atti ad identificare l'identità dei soggetti partecipanti al progetto)

Va fornita una descrizione chiara e dettagliata della ricerca, segnatamente in relazione agli aspetti richiamati all'art.2 e all'art.4, comma 4 del bando di invito, con indicazione dei seguenti elementi. In frontespizio:
– numero e titolo della parte

- titolo del progetto
- Piano triennale di riferimento
- "e a 'Seguire:

2.1 Obiettivi generali e specifici
2.2 Rilevanza strategica (ai fini degli obiettivi del programma nazionale di riferimento)
2.3 Stato delle conoscenze ed elementi progettuali innovativi (in relazione alle tematiche affrontate)
2.4 Piano del lavoro tecnico-scientifico (descrizione generale del programma, della struttura del piano operativo e dell'articolazione delle fasi esecutive delle diverse linee di ricerca in termini di obiettivi specifici, connesse metodologie, tecnologie e attività, e relativi prodotti finali funzionali al perseguimento degli obiettivi della ricerca)
2.5 Eventuali modalità di divulgazione, trasferimento, o pubblicazione dei risultati
2.6 Diagramma temporale delle attività (con riferimento allo sviluppo delle diverse fasi e linee esecutive)
2.7 Benefici diretti o indiretti attesi (nel breve, medio o lungo termine per i potenziali fruitori dei risultati)
2.8 Bibliografia specifica di riferimento.

Parte 3. "Competenza tecnico-scientifica degli operatori e gestione del progetto"

Vanno forniti i seguenti dati.
In frontespizio:

- numero e titolo della parte
- titolo del progetto
- e a seguire:

3.1 Competenze dell'Istituzione proponente e degli altri organismi che operano nel progetto (denominazione, afferenza istituzionale, compiti statuali, principali campi di attività, ruolo nell'ambito del progetto, da illustrare in una pagina per ciascun soggetto)
3.2 Competenza dei responsabili scientifici (curriculum professionale del responsabile scientifico del progetto e dei responsabili delle relative linee di ricerca, comprensivo di informazioni circa i principali incarichi svolti, campi di ricerca affrontati e lavori scientifici pubblicati, a livello nazionale e internazionale, segnatamente in ordine ad argomenti attinenti al progetto da illustrare in una pagina per ciascun soggetto).
3.3 Articolazione della gestione del progetto (sotto il profilo di eventuali collegamenti coordinati con altri progetti, delle funzioni delle unità operative interne e delle modalità sia di coordinamento delle relative attività che di monitoraggio degli stati di avanzamento delle ricerche).

Parte 4. "copia informatica del progetto"

E' costituita da una copia delle Parti 1, 2 e 3 su supporto elettronico (CD-Rom).

4. Si raccomanda vivamente di illustrare il contenuto delle Parti utilizzando il numero ed il titolo della Parte e delle sue sezioni (escluse le indicazioni in parentesi) e di contenerne l'ampiezza entro il seguente numero massimo di pagine:

Parte 1: sette pagine
Parte 2: dieci pagine
Parte 3: tre pagine (con esclusione di quelle relative alla sezioni 3.1 e 3.2).

5. Tre copie per ciascuna delle Parti 1,2 e 3 ed una copia della Parte 4. andranno chiuse in quattro distinte buste sigillate anonime, ciascuna delle quali recante all'esterno **solamente** il numero della Parte contenutavi ed il titolo del progetto.

Tutto il materiale così raccolto verrà imbustato in un unico plico, da trasmettere al Ministero secondo le modalità indicate all'art.7 del bando d'invito.

Le facciate esterne del plico e delle buste interne non dovranno evidenziare l'identità del soggetto proponente del progetto.

6. Ulteriori informazioni in materia, la modulistica, le successive modalità di presentazione dei risultati e di rendiconto amministrativo potranno essere acquisite presso il sito web: **www.politicheagricole.it** sezione Pesca e acquacoltura — ricerca scientifica.

13A01836

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 12 febbraio 2013.

Rinegoziazione del medicinale TROMBOLISIN (eparina calcica) ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 169/2013).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n.326, che istituisce l'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n.145;

Vista la legge 289/2002 (finanziaria 2003);

Visto il decreto del Ministro della Salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio al Registro "Visti Semplici", Foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato Direttore Generale dell'Agenzia italiana del farmaco il Prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Visto il decreto del Ministero della Salute n. 53 del 29 marzo 2012, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 106 dell'8 maggio 2012, che modifica il regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente "Interventi correttivi di finanza pubblica" con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica", che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge 222/2007 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 "Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)", pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente "Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata";

Vista la determina con la quale la società FARMA GROUP S.R.L. ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale TROMBOLISIN;

Vista la domanda con la quale la ditta FARMA GROUP S.R.L. ha chiesto la rinegoziazione del prezzo del medicinale TROMBOLISIN;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica del 10 gennaio 2012;

Visto il parere del Comitato Prezzi e Rimborso nella seduta del 18 gennaio 2012;

Vista la deliberazione n. 9 del 15 febbraio 2012 del Consiglio di Amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del Direttore Generale;

Visto il parere della Commissione Tecnica Scientifica nella seduta del 8/9 gennaio 2013 che ha deliberato per l'applicazione della distribuzione diretta - PHT per tutte le eparine frazionate e non frazionate e per tutte le indicazioni terapeutiche autorizzate;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale TROMBOLISIN (eparina calcica) è rinegoziato alle condizioni di seguito indicate:

Confezione "12500 UI/0,5 ml soluzione iniettabile per uso sottocutaneo" 10 siringhe preriempite da 0,5 ml

AIC n. 032938033 (in base 10) 0ZF61K (in base 32)

Classe di rimborsabilità: A

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 17,73

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 33,26

Validità del contratto: 24 mesi

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale TROMBOLISIN è la seguente:

Medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Condizioni e modalità di impiego

Prescrizione del medicinale di cui all'allegato 2 e successive modifiche, alla Determinazione 29 ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione diretta -, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004.

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 12 febbraio 2013

Il direttore generale: PANI

13A01817

DETERMINA 12 febbraio 2013.

Rinegoziazione del medicinale ECAFAST (eparina calcica) ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 168/2013).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto legge 30 settembre 2003 n.269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n.245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Vista la legge 289/2002 (finanziaria 2003);

Visto il decreto del Ministro della Salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio al Registro "Visti Semplici", Foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato Direttore Generale dell'Agenzia italiana del farmaco il Prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Visto il Regolamento di organizzazione, di amministrazione e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* – Serie Generale n. 254 del 31 ottobre 2009;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente "Interventi correttivi di finanza pubblica" con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge 222/2007 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 "Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)", pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente "Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata";

Vista la determina con la quale la società CRINOS S.P.A. ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale ECAFAST;

Vista la domanda con la quale la ditta CRINOS S.P.A. ha chiesto la rinegoziazione del prezzo del medicinale ECAFAST;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica del 10 gennaio 2012;

Visto il parere del Comitato Prezzi e Rimborso nella seduta del 18 gennaio 2012;

Vista la deliberazione n. 9 del 15 febbraio 2012 del Consiglio di Amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del Direttore Generale;

Visto il parere della Commissione Tecnica Scientifica nella seduta del 8/9 gennaio 2013 che ha deliberato per l'applicazione della distribuzione diretta - PHT per tutte le eparine frazionate e non frazionate e per tutte le indicazioni terapeutiche autorizzate;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale ECAFAST (eparina calcica) è rinegoziato alle condizioni di seguito indicate:

Confezione "5000 UI/0,2 ml soluzione iniettabile per uso sottocutaneo" 10 fiale

AIC N. 027429087 (in base 10) 0U526Z (in base 32)

Classe di rimborsabilità: A

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 11,00

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 20,63

Confezione “12500 UI/0,5 ml soluzione iniettabile per uso sottocutaneo” 10 fiale

AIC N. 027429099 (in base 10) 0U527C (in base 32)

Classe di rimborsabilità: A

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 20,15

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 37,80

Confezione “5000 UI/0,2 ml soluzione iniettabile per uso sottocutaneo” 10 siringhe preriempite

AIC N. 027429113 (in base 10) 0U527T (in base 32)

Classe di rimborsabilità: A

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 11,00

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 20,63

Confezione “12500 UI/0,5 ml soluzione iniettabile per uso sottocutaneo” 10 siringhe preriempite

AIC N. 027429149 (in base 10) 0U528X (in base 32)

Classe di rimborsabilità: A

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 20,15

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 37,80

Validità del contratto: 24 mesi

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale ECAFAST (eparina calcica) è la seguente:

Medicinale soggetto a prescrizione medica (RR)

Art. 3.

Condizioni e modalità di impiego

Prescrizione del medicinale di cui all’allegato 2 e successive modifiche, alla determinazione 29 ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione diretta -, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004.

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio.

Roma, 12 febbraio 2013

Il direttore generale: PANI

13A01818

DETERMINA 12 febbraio 2013.

Rinegoziazione del medicinale EPARINA CALCICA EG (eparina calcica) ai sensi dell’articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 167/2013).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l’art. 48 del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l’Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell’economia e finanze in data 20 settembre 2004, n.245 recante norme sull’organizzazione ed il funzionamento dell’Agenzia Italiana del Farmaco, a norma del comma 13 dell’art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Vista la legge 289/2002 (finanziaria 2003);

Visto il decreto del Ministro della Salute dell’8 novembre 2011, registrato dall’Ufficio Centrale del Bilancio al Registro “Visti Semplici”, Foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato Direttore Generale dell’Agenzia italiana del farmaco il Prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Visto il Regolamento di organizzazione, di amministrazione e dell’ordinamento del personale dell’Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* – Serie Generale n. 254 del 31 ottobre 2009;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente “Interventi correttivi di finanza pubblica” con particolare riferimento all’art. 8;

Visto l’art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l’art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l’art. 5 della legge 222/2007 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l’attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 “Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)”, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente "Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata";

Vista la determina con la quale la società EG S.P.A. ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale EPARINA CALCICA EG;

Vista la domanda con la quale la ditta EG S.P.A. ha chiesto la rinegoziazione del prezzo del medicinale EPARINA CALCICA EG;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica del 10 gennaio 2012;

Visto il parere del Comitato Prezzi e Rimborso nella seduta del 18 gennaio 2012;

Vista la deliberazione n. 9 del 15 febbraio 2012 del Consiglio di Amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del Direttore Generale;

Visto il parere della Commissione Tecnica Scientifica nella seduta del 8/9 gennaio 2013 che ha deliberato per l'applicazione della distribuzione diretta - PHT per tutte le eparine frazionate e non frazionate e per tutte le indicazioni terapeutiche autorizzate;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale EPARINA CALCICA EG (eparina calcica) è rinegoziato alle condizioni di seguito indicate:

Confezione "12500 UI/0,5 ml soluzione iniettabile" 10 siringhe preriempite

AIC N. 033986023 (in base 10) 10F5H7 (in base 32)

Classe di rimborsabilità: A

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 20,15

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 37,80

Validità del contratto: 24 mesi

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale EPARINA CALCICA EG (eparina calcica) è la seguente:

Medicinale soggetto a prescrizione medica (RR)

Art. 3.

Condizioni e modalità di impiego

Prescrizione del medicinale di cui all'allegato 2 e successive modifiche, alla determinazione 29 ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione diretta -, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004.

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 12 febbraio 2013

Il direttore generale: PANI

13A01819

DETERMINA 12 febbraio 2013.

Rinegoziazione del medicinale ECASOLV (eparina calcica) ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 166/2013).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto legge 30 settembre 2003 n.269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Vista la legge 289/2002 (finanziaria 2003);

Visto il decreto del Ministro della Salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio al Registro "Visti Semplici", Foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato Direttore Generale dell'Agenzia italiana del farmaco il Prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Visto il Regolamento di organizzazione, di amministrazione e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* – Serie Generale n. 254 del 31 ottobre 2009;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente "Interventi correttivi di finanza pubblica" con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge 222/2007 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 "Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)", pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente "Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata";

Vista la determina con la quale la società S.F. GROUP S.R.L. ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale ECASOLV;

Vista la domanda con la quale la ditta S. F. GROUP S.R.L. ha chiesto la rinegoziazione del prezzo del medicinale ECASOLV;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica del 10 gennaio 2012;

Visto il parere del Comitato Prezzi e Rimborso nella seduta del 18 gennaio 2012;

Vista la deliberazione n. 9 del 15 febbraio 2012 del Consiglio di Amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del Direttore Generale;

Visto il parere della Commissione Tecnica Scientifica nella seduta del 8/9 gennaio 2013 che ha deliberato per l'applicazione della distribuzione diretta - PHT per tutte le eparine frazionate e non frazionate e per tutte le indicazioni terapeutiche autorizzate;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale ECASOLV (eparina calcica) è rinegoziato alle condizioni di seguito indicate:

Confezione "10 fiale siringa 0,5 ml 12500 UI

N. 024939148 (in base 10) 0RT2ND (in base 32)

Classe di rimborsabilità: A

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 20,15

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 37,80

Validità del contratto: 24 mesi

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale ECASOLV (eparina calcica) è la seguente:

Medicinale soggetto a prescrizione medica (RR)

Art. 3.

Condizioni e modalità di impiego

Prescrizione del medicinale di cui all'allegato 2 e successive modifiche, alla determinazione 29 ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione diretta -, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004.

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 12 febbraio 2013

Il direttore generale: PANI

13A01820

DETERMINA 12 febbraio 2013.

Rinegoziazione del medicinale REOFLUS (eparina calcica) ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 165/2013).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto legge 30 settembre 2003 n.269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n.245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Vista la legge 289/2002 (finanziaria 2003);

Visto il decreto del Ministro della Salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio al Registro "Visti Semplici", Foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato Direttore Generale dell'Agenzia italiana del farmaco il Prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Visto il decreto del Ministero della Salute n. 53 del 29 marzo 2012, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 106 dell'8 maggio 2012, che modifica il regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente “Interventi correttivi di finanza pubblica” con particolare riferimento all’art. 8;

Visto l’art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante “Misure di razionalizzazione della finanza pubblica”, che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l’art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l’art. 5 della legge 222/2007 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l’attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 “Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)”, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente “Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata”;

Vista la determina con la quale la società S.F. GROUP S.R.L. ha ottenuto l’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale REOFLUS;

Vista la domanda con la quale la ditta S. F. GROUP S.R.L. ha chiesto la rinegoziazione del prezzo del medicinale REOFLUS;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica del 10 gennaio 2012;

Visto il parere del Comitato Prezzi e Rimborso nella seduta del 18 gennaio 2012;

Vista la deliberazione n. 9 del 15 febbraio 2012 del Consiglio di Amministrazione dell’AIFA adottata su proposta del Direttore Generale;

Visto il parere della Commissione Tecnica Scientifica nella seduta del 8/9 gennaio 2013 che ha deliberato per l’applicazione della distribuzione diretta - PHT per tutte le eparine frazionate e non frazionate e per tutte le indicazioni terapeutiche autorizzate;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale REOFLUS (eparina calcica) è rinegoziato alle condizioni di seguito indicate:

Confezione “12500 UI/0,5 ml soluzione iniettabile” 10 siringhe preriempite

N. 031126055 (in base 10) 0XPWK7 (in base 32)

Classe di rimborsabilità: A

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 20,15

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 37,80

Validità del contratto: 24 mesi

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale REOFLUS (eparina calcica) è la seguente:

Medicinale soggetto a prescrizione medica (RR)

Art. 3.

Condizioni e modalità di impiego

Prescrizione del medicinale di cui all’allegato 2 e successive modifiche, alla determinazione 29 ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione diretta -, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004.

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio.

Roma, 12 febbraio 2013

Il direttore generale: PANI

13A01821

DETERMINA 12 febbraio 2013.

Rinegoziazione del medicinale EPARINA CALCICA ALMUS (eparina calcica) ai sensi dell’articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 164/2013).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l’art. 48 del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l’Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell’economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull’organizzazione ed il funzionamento dell’Agenzia Italiana del Farmaco, a norma del comma 13 dell’art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Vista la legge 289/2002 (finanziaria 2003);

Visto il decreto del Ministro della Salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio al Registro "Visti Semplici", Foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato Direttore Generale dell'Agenzia italiana del farmaco il Prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Visto il decreto del Ministero della Salute n. 53 del 29 marzo 2012, pubblicato sulla GU n. 106 dell'8 maggio 2012, che modifica il regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente "Interventi correttivi di finanza pubblica" con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica", che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge 222/2007 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 "Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)", pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente "Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata";

Vista la determina con la quale la società ALMUS S.R.L. ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale EPARINA CALCICA ALMUS;

Vista la domanda con la quale la ditta ALMUS S.R.L. ha chiesto la rinegoziazione del prezzo del medicinale EPARINA CALCICA ALMUS;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica del 10 gennaio 2012;

Visto il parere del Comitato Prezzi e Rimborso nella seduta del 18 gennaio 2012;

Vista la deliberazione n. 9 del 15 febbraio 2012 del Consiglio di Amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del Direttore Generale;

Visto il parere della Commissione Tecnica Scientifica nella seduta del 8/9 gennaio 2013 che ha deliberato per l'applicazione della distribuzione diretta - PHT per tutte le eparine frazionate e non frazionate e per tutte le indicazioni terapeutiche autorizzate;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale EPARINA CALCICA ALMUS (eparina calcica) è rinegoziato alle condizioni di seguito indicate:

Confezione "12500 UI/0,5 ml soluzione iniettabile" 10 siringhe preriempite – A.I.C. n. 033620028 (in base 10) 10201W (in base 32);

Classe di rimborsabilità: A;

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 20,15;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 37,80;

Validità del contratto: 24 mesi.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale EPARINA CALCICA ALMUS (eparina calcica) è la seguente: Medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Condizioni e modalità di impiego

Prescrizione del medicinale di cui all'allegato 2 e successive modifiche, alla determinazione 29 ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione diretta -, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004.

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 12 febbraio 2013

Il direttore generale: PANI

13A01822

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERA 26 ottobre 2012.

Sospensione del trasferimento delle risorse relative al Liceo artistico «G. De Nittis» di Bari, assegnate con delibera n. 32/2010. (Delibera n. 125/2012).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 11 gennaio 1996, n. 23 e, in particolare, gli articoli 3 e 4 recanti norme in materia di edilizia scolastica;

Visti gli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), con i quali vengono istituiti, presso il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle attività produttive, i Fondi per le aree sottoutilizzate (coincidenti con l'ambito territoriale delle aree depresse di cui alla legge n. 208/1998 e al Fondo istituito dall'art. 19, comma 5, del decreto legislativo n. 96/1993), nei quali si concentra e si dà unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi al finanziamento nazionale che, in attuazione dell'art. 119, comma 5, della Costituzione, sono rivolti al riequilibrio economico e sociale fra aree del Paese;

Visto l'art. 80, comma 21, della citata legge n. 289/2002, che prevede, nell'ambito del programma delle infrastrutture strategiche di cui alla legge 21 dicembre 2003, n. 443, la predisposizione - da parte del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca - di un «Piano straordinario per la messa in sicurezza degli edifici scolastici», con particolare riguardo a quelli insistenti nelle zone soggette a rischio sismico, disponendo la sottoposizione di detto Piano a questo Comitato, sentita la Conferenza Unificata;

Visto l'art. 1, comma 2, della legge 17 luglio 2006, n. 233, di conversione del decreto-legge 8 maggio 2006, n. 181, che trasferisce al Ministero dello sviluppo economico il Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione e le funzioni di cui all'art. 24, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui al citato art. 61 della legge n. 289/2002;

Visto l'art. 6-*quinquies* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria» il quale istituisce nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, a decorrere dall'anno 2009, un fondo per il finanziamento, in via prioritaria, di interventi finalizzati al potenziamento della rete infrastrutturale di livello nazionale, ivi comprese le reti di telecomunicazione e quelle energetiche, di cui è riconosciuta la valenza strategica ai fini della competitività e della coesione del Paese;

Visto il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante «Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale», convertito con modificazioni nella legge 28 gennaio 2009, n. 2 e, in particolare, l'art. 18 il quale - in considerazione della eccezionale crisi economica internazionale e della conseguente necessità della riprogrammazione nell'utilizzo delle risorse disponibili, fermi i criteri di ripartizione territoriale e le competenze regionali nonché quanto previsto, fra l'altro, dall'art. 6-*quinquies* della richiamata legge n. 133/2008 - dispone che il CIPE, presieduto in maniera non delegabile dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, in coerenza con gli indirizzi assunti in sede europea, assegni, fra l'altro, una quota delle risorse nazionali disponibili del Fondo aree sottoutilizzate al Fondo infrastrutture di cui all'art. 6-*quinquies*, anche per la messa in sicurezza delle scuole, per le opere di risanamento ambientale, per l'edilizia carceraria, per le infrastrutture museali ed archeologiche, per l'innovazione tecnologica e le infrastrutture strategiche per la mobilità;

Visto l'art. 7, commi 26 e 27, della legge 30 luglio 2010, n. 122 che ha attribuito al Presidente del Consiglio dei Ministri la gestione del FAS, prevedendo che lo stesso Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato si avvalgano, nella gestione del FAS, del succitato Dipartimento, oggi Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, del Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, recante disposizioni in materia di risorse aggiuntive e interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, e in particolare l'art. 4, il quale dispone che il FAS di cui al più volte citato art. 61 della legge n. 289/2002, assuma la denominazione di Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC), e sia finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale, che sono rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese;

Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge di stabilità 2012) e in particolare l'art. 33, comma 3, che assegna al Fondo per lo sviluppo e la coesione una dotazione finanziaria di 2.800 milioni di euro per l'anno 2015, da destinare prioritariamente alla prosecuzione di interventi infrastrutturali indifferibili fra cui la messa in sicurezza di edifici scolastici e considerato altresì che la predetta legge di stabilità, nel recepire le misure di contenimento della spesa pubblica già disposte, prevede alla tabella E una dotazione di risorse del FSC di oltre 26,3 miliardi di euro per il periodo 2012-2015, al netto della riduzione di oltre 9,4 miliardi di euro per il medesimo periodo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 dicembre 2011, con il quale è stata conferita la delega al Ministro per la coesione territoriale ad esercitare le funzioni di cui al richiamato art. 7 della legge n. 122/2010;

Vista la delibera 6 marzo 2009, n. 3 (*Gazzetta Ufficiale* n. 129/2009), con la quale questo Comitato ha disposto l'assegnazione di 5.000 milioni di euro a favore del Fondo infrastrutture di cui al sopracitato art. 6-*quinquies* del decreto-legge n. 112/2008, per interventi di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con una destinazione di 200 milioni di euro al finanziamento di interventi di edilizia carceraria e di 1.000 milioni di euro al finanziamento di interventi per la messa in sicurezza delle scuole;

Vista la delibera 13 maggio 2010, n. 32 (*Gazzetta Ufficiale* n. 216/2010), con la quale questo Comitato, a valere sulla destinazione di 1.000 milioni di euro per il finanziamento di interventi di messa in sicurezza delle scuole, già disposta con la sopra citata delibera n. 3/2009, ha assegnato un importo di 358,422 milioni di euro agli Enti locali proprietari degli edifici scolastici inclusi nel Piano straordinario stralcio di interventi urgenti sul patrimonio scolastico finalizzato alla messa in sicurezza e alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali, degli edifici scolastici, con un'assegnazione di 160.000 euro a favore della Provincia di Bari per l'intervento concernente la messa in sicurezza del Liceo artistico «G. De Nittis» di Bari;

Vista la delibera 20 gennaio 2012, n. 6 (*Gazzetta Ufficiale* n. 88/2012), con la quale questo Comitato ha tra l'altro imputato, a carico dell'assegnazione di 358,422 milioni di euro di cui alla sopra citata delibera n. 32/2010, riduzioni di spesa per 197,132 milioni di euro, riassegnando contestualmente allo scopo, a ristoro di tali riduzioni di spesa, l'importo di 196,3 milioni di euro per il finanziamento del «Primo programma straordinario stralcio di interventi urgenti sul patrimonio scolastico finalizzato alla messa in sicurezza e alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali, degli edifici scolastici»;

Considerato che, nell'ambito del processo di riprogrammazione e di concentrazione delle risorse FSC, il Ministro per la coesione territoriale ha avviato una serie di sopralluoghi nelle Regioni del Mezzogiorno, con riferimento, tra l'altro, agli interventi finanziati con la citata delibera n. 32/2010, che hanno avuto luogo nello scorso mese di settembre;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 30 aprile 2012, n. 62) e, in particolare, della informativa resa dal Ministro per la coesione territoriale nella seduta preparatoria dell'11 ottobre u.s., in merito all'esito del sopralluogo svolto presso il liceo artistico «G. De Nittis», sito a Bari, via Timavo n. 25, incluso nel programma di cui alla richiamata delibera n. 32/2010 e che risulta di proprietà privata;

Su proposta del Ministro per la coesione territoriale;

Prende atto

delle risultanze dei sopralluoghi di cui alle premesse svolti nella regione Puglia, nello scorso mese di settembre, dai quali risulta che il Liceo artistico «G. De Nittis» di Bari non è di proprietà pubblica - così come previsto dal punto 1.1 della delibera di questo Comitato n. 32/2010 in linea, fra l'altro, con i principi posti a base dei finanziamenti a carico del FSC - bensì di proprietà privata;

Delibera:

Per le motivazioni di cui alle premesse recepite nella precedente presa d'atto, è sospeso il trasferimento delle risorse, di importo pari a 160.000 euro, assegnate con la richiamata delibera n. 32/2010 a favore della provincia di Bari, per il finanziamento degli interventi di messa in sicurezza del Liceo artistico «De Nittis» di Bari.

La detta sospensione viene disposta nelle more del completamento, da parte delle competenti Amministrazioni, dei necessari approfondimenti di carattere tecnico relativi alla imputazione degli oneri di manutenzione straordinaria connessi con la messa in sicurezza dell'edificio anche con riferimento a quante eventualmente previsto nel relativo contratto di locazione vigente tra la provincia di Bari e la proprietà dell'immobile.

Roma, 26 ottobre 2012

Il Presidente: MONTI

Il Segretario: BARCA

Registrato alla Corte dei conti il 19 febbraio 2013
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 392

13A01838

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Proroga smaltimento scorte del medicinale per uso umano «Forotan».

Estratto determinazione V&A/129/2013 del 1° febbraio 2013

Medicinale: FOROTAN.

Titolare A.I.C.: Benedetti & Co. S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in via Bolognese, 250, 51020 - Pistoia - Codice Fiscale 01670410479.

Variazione A.I.C.: Richiesta Prolungamento Smaltimento Scorte.

Considerate le motivazioni portate da Codesta Azienda, i lotti delle confezioni della specialità medicinale: "FOROTAN":

relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 036218016 - "12 mcg polvere per inalazione, capsule rigide" 60 capsule + erogatore

A.I.C. n. 036218028 - "12 mcg polvere per inalazione, capsule rigide" 100 capsule + erogatore

possono essere dispensati per ulteriori 90 giorni a partire dalla scadenza del termine del periodo precedentemente concesso in seguito alla modifica stampati n. AIFA/V&A/P/73169 del 06/07/2012, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana Parte Seconda n. 106 del 08/09/2012.

La presente determinazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'Autorizzazione all'Immissione in Commercio del medicinale.

13A01774

Proroga smaltimento scorte del medicinale per uso umano «Risperidone Sandoz».

Estratto determinazione V&A/223 del 12 febbraio 2013

Titolare A.I.C.: Sandoz SPA

Specialità medicinale: RISPERIDONE SANDOZ

Tipologia: proroga smaltimento scorte

"Considerate le motivazioni portate da codesta azienda, i lotti delle confezioni della specialità medicinale RISPERIDONE SANDOZ"

037599014 - "1 mg compresse rivestite con film" 6 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL

037599026 - "1 mg compresse rivestite con film" 10 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL

037599038 - "1 mg compresse rivestite con film" 20 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL

037599040 - "1 mg compresse rivestite con film" 30 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL

037599053 - "1 mg compresse rivestite con film" 50 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL

037599065 - "1 mg compresse rivestite con film" 60 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL

037599077 - "1 mg compresse rivestite con film" 100 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL

037599089 - "1 mg compresse rivestite con film" 100×1 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL

037599091 - "1 mg compresse rivestite con film" 250 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL

037599103 - "1 mg compresse rivestite con film" 6 compresse in contenitore PP

037599115 - "1 mg compresse rivestite con film" 10 compresse in contenitore PP

037599127 - "1 mg compresse rivestite con film" 20 compresse in contenitore PP

037599139 - "1 mg compresse rivestite con film" 30 compresse in contenitore PP

037599141 - "1 mg compresse rivestite con film" 50 compresse in contenitore PP

037599154 - "1 mg compresse rivestite con film" 60 compresse in contenitore PP

037599166 - "1 mg compresse rivestite con film" 100 compresse in contenitore PP

037599178 - "1 mg compresse rivestite con film" 250 compresse in contenitore PP

037599180 - "2 mg compresse rivestite con film" 6 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL

037599192 - "2 mg compresse rivestite con film" 10 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL

037599204 - "2 mg compresse rivestite con film" 20 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL

037599216 - "2 mg compresse rivestite con film" 30 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL

037599228 - "2 mg compresse rivestite con film" 50 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL

037599230 - "2 mg compresse rivestite con film" 60 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL

037599242 - "2 mg compresse rivestite con film" 100 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL

037599255 - "2 mg compresse rivestite con film" 100×1 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL

037599267 - "2 mg compresse rivestite con film" 250 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL

037599279 - "2 mg compresse rivestite con film" 6 compresse in contenitore PP

037599281 - "2 mg compresse rivestite con film" 10 compresse in contenitore PP

037599293 - "2 mg compresse rivestite con film" 20 compresse in contenitore PP

037599305 - "2 mg compresse rivestite con film" 30 compresse in contenitore PP

037599317 - "2 mg compresse rivestite con film" 50 compresse in contenitore PP

037599329 - "2 mg compresse rivestite con film" 60 compresse in contenitore PP

037599331 - "2 mg compresse rivestite con film" 100 compresse in contenitore PP

037599343 - "2 mg compresse rivestite con film" 250 compresse in contenitore PP

037599356 - "3 mg compresse rivestite con film" 6 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL

037599368 - "3 mg compresse rivestite con film" 10 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL

037599370 - "3 mg compresse rivestite con film" 20 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL

037599382 - "3 mg compresse rivestite con film" 30 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL

037599394 - "3 mg compresse rivestite con film" 50 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL

037599406 - "3 mg compresse rivestite con film" 60 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL

037599418 - "3 mg compresse rivestite con film" 100 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL

037599420 - "3 mg compresse rivestite con film" 100×1 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL

037599432 - "3 mg compresse rivestite con film" 250 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL

037599444 - "3 mg compresse rivestite con film" 6 compresse in contenitore PP

037599457 - "3 mg compresse rivestite con film" 10 compresse in contenitore PP

037599469 - "3 mg compresse rivestite con film" 20 compresse in contenitore PP

037599471 - "3 mg compresse rivestite con film" 30 compresse in contenitore PP

037599483 - "3 mg compresse rivestite con film" 50 compresse in contenitore PP

037599495 - "3 mg compresse rivestite con film" 60 compresse in contenitore PP

037599507 - "3 mg compresse rivestite con film" 100 compresse in contenitore PP

037599519 - "3 mg compresse rivestite con film" 250 compresse in contenitore PP

037599521 - "4 mg compresse rivestite con film" 6 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL

037599533 - "4 mg compresse rivestite con film" 10 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL

037599545 - "4 mg compresse rivestite con film" 20 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL

037599558 - "4 mg compresse rivestite con film" 30 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL

037599560 - "4 mg compresse rivestite con film" 50 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL

037599572 - "4 mg compresse rivestite con film" 60 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL

037599584 - "4 mg compresse rivestite con film" 100 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL

037599596 - "4 mg compresse rivestite con film" 100×1 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL

037599608 - "4 mg compresse rivestite con film" 250 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL

037599610 - "4 mg compresse rivestite con film" 6 compresse in contenitore PP

037599622 - "4 mg compresse rivestite con film" 10 compresse in contenitore PP

037599634 - “4 mg compresse rivestite con film” 20 compresse in contenitore PP

037599646 - “4 mg compresse rivestite con film” 30 compresse in contenitore PP

037599659 - “4 mg compresse rivestite con film” 50 compresse in contenitore PP

037599661 - “4 mg compresse rivestite con film” 60 compresse in contenitore PP

037599673 - “4 mg compresse rivestite con film” 100 compresse in contenitore PP

037599685 - “4 mg compresse rivestite con film” 250 compresse in contenitore PP

possono essere dispensati per ulteriori 60 giorni a partire dal 19/02/2013 data di scadenza dei 120 giorni previsti dalla Determinazione V&A/1411 del 27/09/2012 pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 247 del 22/10/2012, senza ulteriore proroga”.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A01775

Proroga smaltimento scorte del medicinale per uso umano «Remeron».

Estratto determinazione V&A/224 del 12 febbraio 2013

Specialità medicinale: REMERON

Titolare A.I.C.: N.V. ORGANON

Tipologia: proroga smaltimento scorte.

“Considerate le motivazioni portate da Codesta Azienda, i lotti delle confezioni della specialità medicinale REMERON”

029444015 - “15 mg compresse rivestite con film” 30 compresse

029444027 - “15 mg compresse rivestite con film” 60 compresse

029444039 - “15 mg compresse rivestite con film” 90 compresse

029444041 - “30 mg compresse rivestite con film” 30 compresse

029444078 - blister 30 compresse 45 mg

029444092 - 14 compresse film rivestite 45 mg

029444104 - 15mg/ml flacone soluzione orale da 66ml con pompa dosatrice

029444116 - 6 compresse orodispersibili da 15 mg

029444128 - 18 compresse orodispersibili da 15 mg

029444130 - 30 compresse orodispersibili da 15 mg

029444142 - 48 compresse orodispersibili da 15 mg

029444155 - 96 compresse orodispersibili da 15 mg

029444167 - 6 compresse orodispersibili da 30 mg

029444179 - 18 compresse orodispersibili da 30 mg

029444181 - 30 compresse orodispersibili da 30 mg

029444193 - 48 compresse orodispersibili da 30 mg

029444205 - 96 compresse orodispersibili da 30 mg

029444217 - 6 compresse orodispersibili da 45 mg

029444229 - 18 compresse orodispersibili da 45 mg

029444231 - 30 compresse orodispersibili da 45 mg

029444243 - 48 compresse orodispersibili da 45 mg

029444256 - 96 compresse orodispersibili da 45 mg

029444268 - “30 mg compresse rivestite con film” 14 compresse

possono essere dispensati per ulteriori 60 giorni a partire dal 19/02/2013 data di scadenza dei 120 giorni previsti dalla Determinazione V&A/1256 del 06/09/2012 pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 247 del 22/10/2012, senza ulteriore proroga”.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A01776

Modificazione dell’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale per uso umano «Perfalgan».

Estratto determinazione V&A/2194 del 31 dicembre 2012

Specialità Medicinale: PERFALGAN

Confezioni:

035475019/M - 12 flaconi in vetro di soluzione per infusione endovenosa da 10 mg/ml

035475021/M - “10 mg/ml soluzione per infusione “ 12 flaconi da 50 ml

035475033/M - “10 mg/ml soluzione per infusione” 50 sacche da 100 ml in pp/polyolefin con porta twist-off

Titolare A.I.C.: Bristol Myers Squibb S.r.l.

Numero Procedura Mutuo Riconoscimento: FR/H/0197/001/II/061

Tipo di Modifica: Modifiche concernenti la sicurezza, l’efficacia e la farmacovigilanza “Medicinali per uso umano e veterinario” – altra variazione

Modifica Apportata: è autorizzata la modifica degli stampati alle sezioni: 4.2 e 4.4 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo e delle Etichette (a seguito della valutazione dello PSUR11). Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione.

In ottemperanza all’art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.

Il Titolare dell’AIC che intende avvalersi dell’uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all’AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.

In caso di inosservanza delle disposizioni sull’etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all’art. 82 del suddetto decreto legislativo.

I lotti già prodotti, non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal 120° giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dalla presente determinazione.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A01777

CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.

Avviso relativo all’emissione di nove nuove serie di buoni fruttiferi postali.

Ai sensi del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 6 ottobre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 241 del 13 ottobre 2004, si rende noto che la Cassa depositi e prestiti società per azioni (CDP S.p.A.), a partire dal 1° marzo 2013, ha in emissione nove nuove serie di buoni fruttiferi postali contraddistinte con le sigle “C02”, “D39”, “J34”, “M81”, “Z20”, “T18” “S15”, “E10” e “K03”.

Nei locali aperti al pubblico di Poste Italiane S.p.A. sono a disposizione i Fogli informativi contenenti informazioni analitiche sull’Emittente, sul Collocatore, sulle caratteristiche economiche dell’investimento e sulle principali clausole contrattuali (Regolamento del prestito), nonché sui rischi tipici dell’operazione.

Dalla data di emissione dei buoni fruttiferi postali delle serie “C02”, “D39”, “J34”, “M81”, “Z20”, “T18”, “S15”, “E10” e “K03” non sono più sottoscrivibili i buoni delle serie “C01”, “D38”, “J33”, “M80”, “Z19”, “T17” “S14”, “E09” e “K02”.

Ulteriori informazioni sono disponibili presso gli uffici postali e sul sito intemet della CDP S.p.A. www.cassaddpp.it.

13A01937

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 21 febbraio 2013

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,3186
Yen	122,85
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,496
Corona danese	7,4596
Lira Sterlina	0,86420
Fiorino ungherese	292,47
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6997
Zloty polacco	4,1735
Nuovo leu romeno	4,3795
Corona svedese	8,4615
Franco svizzero	1,2290
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,4755
Kuna croata	7,5905
Rublo russo	40,0680
Lira turca	2,3656
Dollaro australiano	1,2859
Real brasiliano	2,5935
Dollaro canadese	1,3437
Yuan cinese	8,2274
Dollaro di Hong Kong	10,2267
Rupia indonesiana	12807,01
Shekel israeliano	4,8450
Rupia indiana	72,0020
Won sudcoreano	1435,48
Peso messicano	16,8313
Ringgit malese	4,0975
Dollaro neozelandese	1,5796
Peso filippino	53,829
Dollaro di Singapore	1,6344
Baht tailandese	39,373
Rand sudafricano	11,7640

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

13A01926

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 22 febbraio 2013

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,3186
Yen	122,98
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,492
Corona danese	7,4596
Lira Sterlina	0,86205
Fiorino ungherese	292,55
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6997
Zloty polacco	4,1539
Nuovo leu romeno	4,3784
Corona svedese	8,4572
Franco svizzero	1,2272
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,4670
Kuna croata	7,5887
Rublo russo	40,0600
Lira turca	2,3639
Dollaro australiano	1,2763
Real brasiliano	2,5939
Dollaro canadese	1,3458
Yuan cinese	8,2289
Dollaro di Hong Kong	10,2277
Rupia indonesiana	12799,65
Shekel israeliano	4,8907
Rupia indiana	71,5370
Won sudcoreano	1431,09
Peso messicano	16,7762
Ringgit malese	4,0896
Dollaro neozelandese	1,5736
Peso filippino	53,717
Dollaro di Singapore	1,6320
Baht tailandese	39,347
Rand sudafricano	11,6984

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

13A01927

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 25 febbraio 2013

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,3304
Yen	125,00
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,520
Corona danese	7,4614
Lira Sterlina	0,87890
Fiorino ungherese	293,54
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6999
Zloty polacco	4,1470
Nuovo leu romeno	4,3773
Corona svedese	8,4740
Franco svizzero	1,2305
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,4675
Kuna croata	7,5885
Rublo russo	40,2350
Lira turca	2,3879
Dollaro australiano	1,2897
Real brasiliano	2,6142
Dollaro canadese	1,3602
Yuan cinese	8,2982
Dollaro di Hong Kong	10,3191
Rupia indonesiana	12911,54
Shekel israeliano	4,9411
Rupia indiana	71,6090
Won sudcoreano	1443,50
Peso messicano	16,8455
Ringgit malese	4,1219
Dollaro neozelandese	1,5832
Peso filippino	54,092
Dollaro di Singapore	1,6454
Baht tailandese	39,673
Rand sudafricano	11,7421

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

13A01928

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di taluni immobili.

Con decreto interdirettoriale n. 95/2/5/2012 del 31 ottobre 2012 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato dei seguenti beni immobili:

palazzina ubicata nel Comune di Podenzano (Piacenza) in via Turro n. 23, di cui al foglio di mappa 19, particella 110 del Nuovo Catasto Terreni, distinta al Nuovo Catasto Edilizio Urbano al foglio di mappa 19, particella 110 da sub. 1 a sub. 13, intestata al demanio pubblico dello Stato – ramo Difesa Aeronautica;

palazzina ubicata nel Comune di Rimini (Rimini) in via Nicolò Tommaseo n. 32, di cui al foglio di mappa 100, particella 107 del Nuovo Catasto Terreni, distinta al Nuovo Catasto Edilizio Urbano al foglio di mappa 100, particella 107 da sub. 1 a sub. 14, intestata al demanio pubblico dello Stato – ramo Difesa Aeronautica;

complesso immobiliare ubicato nel Comune di Rimini (Rimini) in via Marecchiese n. 118, di cui al foglio di mappa 83, particella 2301, 2313, 2315, 2325 e da 2329 a 2342 del Nuovo Catasto Terreni, distinta al Nuovo Catasto Edilizio Urbano al foglio di mappa 83, particella 2301 da sub. 1 a sub. 27, particella 2329 da sub. 1 a sub. 18 e da sub. 20 a sub. 29, particella 2330 da sub. 1 a sub. 30 e da sub. 32 a sub. 37, particella 2331 da sub. 1 a sub. 26 e da sub. 28 a sub. 36, particella 2332 da sub. 1 a sub. 30 e da sub. 32 a sub. 36, particella 2333 da sub. 1 a sub. 30 e da sub. 32 a sub. 37, particella 2334 da sub. 1 a sub. 27 e da sub. 29 a sub. 38, particella 2335 da sub. 1 a sub. 30 e da sub. 32 a sub. 44, particella 2336 da sub. 1 a sub. 18 e da sub. 20 a sub. 30, particella 2337 da sub. 1 a sub. 18 e da sub. 20 a sub. 28, particella 2338 da sub. 1 a sub. 22 e da sub. 24 a sub. 37, particella 2339 da sub. 1 a sub. 3, particella 2340 da sub. 1 a sub. 5, particella 2341 da sub. 1 a sub. 18 e da sub. 20 a sub. 29, particella 2342 da sub. 1 a sub. 22 e da sub. 24 a sub. 33, intestato al demanio dello Stato - ramo Aeronautica;

palazzina ubicata nel Comune di San Giorgio Piacentino (Piacenza) in via del Pozzone fraz. San Damiano n. 10 e 41, di cui al foglio di mappa 32, particella 60 del Nuovo Catasto Terreni, distinta al Nuovo Catasto Edilizio Urbano al foglio di mappa 32, particella 60 da sub. 1 a sub. 7, intestata al demanio pubblico dello Stato – ramo Difesa Aeronautica;

palazzine ubicate nel Comune di La Spezia (La Spezia) in via Cristoforo Colombo n. 205 e viale Giuseppe Garibaldi n. 8, di cui al foglio di mappa 30, particella 704 e 812 del Nuovo Catasto Terreni, distinte al Nuovo Catasto Edilizio Urbano al foglio di mappa 30, particella 704 da sub. 1 a sub. 20 e particella 812, intestate al demanio dello Stato;

palazzine ubicate nel Comune di Gambolò (Pavia) in via Ferrarin n. 12, 16 e 18, di cui al foglio di mappa 41, particelle 372, 381, 383 e 394 del Nuovo Catasto Terreni, distinte al Nuovo Catasto Edilizio Urbano al foglio di mappa 41, particella 372, particella 381, particella 383 da sub. 1 a sub. 9 e particella 394 da sub. 1 a sub. 39, intestate al demanio pubblico dello Stato – ramo Aeronautica;

alloggio ubicato nel Comune di Trecate (Novara) in traversa di via Novara dir. Sozzago (SP5) - loc. cascina Luserta (ora via Valle n. 198), di cui al foglio di mappa 16, particella 134 del Nuovo Catasto Terreni, distinto al Nuovo Catasto Edilizio Urbano al foglio di mappa 16, particella 134 da sub. 1 a sub. 3, intestato al demanio dello Stato - ramo Aeronautica;

palazzina ubicata nel Comune di Macerata (Macerata) in via Roma n. 279, di cui al foglio di mappa 79, particella 941 del Nuovo Catasto Terreni, distinta al Nuovo Catasto Edilizio Urbano al foglio di mappa 79, particella 941 da sub. 1 a sub. 52, intestata al demanio pubblico dello Stato - ramo Difesa Aeronautica;

palazzina ubicata nel Comune di Abano Terme (Padova) in via Roveri n. 1, di cui al foglio di mappa 14, particella 390 del Nuovo Catasto Terreni, distinta al Nuovo Catasto Edilizio Urbano al foglio di mappa 14, particella 390 da sub. 1 a sub. 15, intestata al demanio pubblico dello Stato - ramo Difesa Aeronautica;

palazzine ubicate nel Comune di Pescara (Pescara) in via Tiburtina Valeria n. 382, di cui al foglio di mappa 40, particella 178 e 179 del Nuovo Catasto Terreni, distinte al Nuovo Catasto Edilizio Urbano al foglio di mappa 40, particella 178 da sub. 1 a sub. 23 e particella 179 da sub. 1 a sub. 19, intestate al demanio pubblico dello Stato - ramo Difesa Aeronautica;

palazzine ubicate nel Comune di Concordia Sagittaria (Venezia) in via San Giacomo n. 17, 19, 19/A, 21, 21/A e 21/B, di cui al foglio di mappa 3, particelle 632 e 633 del Nuovo Catasto Terreni, distinte al Nuovo Catasto Edilizio Urbano al foglio di mappa 3, particella 632 da sub. 1 a sub. 100 e particella 633 da sub. 1 a sub. 3, intestate al demanio dello Stato - ramo Difesa;

palazzina ubicata nel Comune di Tarvisio (Udine) in via degli Alpini n. 44, di cui al foglio di mappa 4, particella 439 del Nuovo Catasto Terreni, distinta al Nuovo Catasto Edilizio Urbano al foglio di mappa A/4, particella 439 da sub. 6 a sub. 10, intestata al demanio dello Stato;

palazzine ubicate nel Comune di Roncà (Verona) in via Viola n. 1, di cui al foglio di mappa 8, particella 1448 del Nuovo Catasto Terreni, distinte al Nuovo Catasto Edilizio Urbano al foglio di mappa 8, particella 1448 da sub. 6 a sub. 20, intestate al demanio pubblico dello Stato - ramo Difesa Aeronautica;

palazzina ubicata nel Comune di Vicenza (Vicenza) in via Battaglione Aosta n. 32, di cui al foglio di mappa 63, particella 108 del Nuovo Catasto Terreni, distinta al Nuovo Catasto Edilizio Urbano al foglio di mappa 63, particella 108 da sub. 52 a sub. 156, intestata al demanio pubblico dello Stato - ramo Difesa Aeronautica;

palazzine ubicate nel Comune di Ghedi (Brescia) in via Risorgimento n. 2, di cui al foglio di mappa 29, particella 300, 301, 302, 303, 304 e 1109 del Nuovo Catasto Terreni, distinte al Nuovo Catasto Edilizio Urbano al foglio di mappa 29, particella 300 da sub. 1 a sub. 8, particella 301 da sub. 1 a sub. 4, particella 302 da sub. 1 a sub. 5, particella 303 da sub. 1 a sub. 4, particella 304 da sub. 1 a sub. 4, particella 1109, intestate al demanio pubblico dello Stato - ramo Difesa Aeronautica;

palazzina ubicata nel Comune di Civitavecchia (Roma) in via Bernini n. 22, di cui al foglio di mappa 23, particelle 735 e 736 del Nuovo Catasto Terreni, distinta al Nuovo Catasto Edilizio Urbano al foglio di mappa 23, particella 735 da sub. 1 a sub. 3 e particella 736 da sub. 6 a sub. 18, intestata al demanio pubblico dello Stato - ramo Difesa Esercito;

palazzina ubicata nel Comune di Sant'Anastasia (Napoli) in via Casaliciello n. 15, di cui al foglio di mappa 13, particella 887 del Nuovo Catasto Terreni, distinta al Nuovo Catasto Edilizio Urbano al foglio di mappa 13, particella 887 da sub. 68 a sub. 100 e da sub. 102 a 122, intestata all'Amministrazione dello Stato - ramo Difesa;

palazzine ubicate nel Comune di Aulla (Massa Carrara) in via Battaglini e Tosa n. 9, 11, 13 e 15 e in via Martiri di via Fani n. 41, 43, 45, 47, 87, 89, 91 e 93 di cui al foglio di mappa 17, particelle 926, 939 e 940 del Nuovo Catasto Terreni, distinte al Nuovo Catasto Edilizio Urbano al foglio di mappa 17, particella 926 da sub. 3 a sub. 14, particella 939 da sub. 3 a sub. 8 e da sub. 10 a 14, particella 940 da sub. 3 a sub. 8 e da sub. 10 a 14, intestate al demanio dello Stato - ramo Difesa Marina;

alloggio ubicato nel Comune di La Spezia (La Spezia) in via San Venerio n. 23, di cui al foglio di mappa 46, particelle 340 e 1890 del Nuovo Catasto Terreni, distinto al Nuovo Catasto Edilizio Urbano al foglio di mappa 46, particelle 340 e 1890, intestato al demanio pubblico dello Stato - ramo Marina;

alloggio ubicato nel Comune di La Spezia (La Spezia) in via delle Baccelle n. 1, di cui al foglio di mappa 66, particella 1 del Nuovo Catasto Terreni, distinto al Nuovo Catasto Edilizio Urbano al foglio di mappa 66, particella 1, intestato al demanio dello Stato;

alloggio ubicato nel Comune di La Spezia (La Spezia) in via XV giugno n. 52, di cui al foglio di mappa 26, particella 110 del Nuovo Catasto Terreni, distinto al Nuovo Catasto Edilizio Urbano al foglio di mappa 26, particella 110 sub. 3, intestato al demanio dello Stato;

palazzina ubicata nel Comune di La Spezia (La Spezia) in via Ugo Botti n. 68, di cui al foglio di mappa 54, particella 293 del Nuovo Catasto Terreni, distinta al Nuovo Catasto Edilizio Urbano al foglio di mappa 54, particella 293 da sub. 3 a sub. 7, intestata al demanio dello Stato;

palazzina ubicata nel Comune di Brescia (Brescia) in via Don G. Vender n. 89, di cui al foglio di mappa 40, particella 16 del Nuovo Catasto Terreni, distinta al Nuovo Catasto Edilizio Urbano al foglio di mappa NCT/40, particella 16 da sub. 3 a sub. 5, intestata al demanio pubblico dello Stato - ramo Difesa Esercito;

palazzina ubicata nel Comune di Civitavecchia (Roma) in via Aurelia Nord n. 98 e 100, di cui al foglio di mappa 3, particella 1166 del Nuovo Catasto Terreni, distinta al Nuovo Catasto Edilizio Urbano al foglio di mappa 3, particella 1166 da sub. 2 a sub. 17, da sub. 20 a sub. 23 e da sub. 25 a sub. 36, intestata al demanio dello Stato - ramo Ministero della Difesa.

13A01812

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Approvazione della delibera n. 185/2012 adottata dal Consiglio di amministrazione della Cassa italiana di previdenza ed assistenza dei geometri liberi professionisti in data 18 dicembre 2012.

Con ministeriale n. 36/0002294/MA004.A007/GEO-L-99 del 12 febbraio 2013 è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 185/2012 adottata dal Consiglio di amministrazione della Cassa italiana di previdenza ed assistenza dei geometri liberi professionisti in data 18 dicembre 2012, concernente la determinazione del contributo di maternità per l'anno 2013.

13A01813

Approvazione della delibera n. 35/22SETT2012/XICdA adottata dal Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei Veterinari (ENPAV) in data 22 settembre 2012.

Con ministeriale n. 36/0002287/MA004.A007/VET-L-46 del 12 febbraio 2013 è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 35/22SETT2012/XICdA adottata dal Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei veterinari (ENPAV) in data 22 settembre 2012, concernente la determinazione del contributo di maternità per l'anno 2013.

13A01814

MARCO MANCINETTI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2013-GU1-051) Roma, 2013 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO		
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€	**438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€	**239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€	**68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:			
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€	**168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€	**65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€	**167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€	**819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€	**431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 128,06)**	- annuale	€	**300,00**
*(di cui spese di spedizione € 73,81)**	- semestrale	€	**165,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,73)**	- annuale	€	**86,00**
*(di cui spese di spedizione € 20,77)**	- semestrale	€	**55,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00 (€ 0,83+ IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 21%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.